

**DX. SEDUTA****GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1950**

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

**INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 19813
Disegni di legge:	
(Deferimento a Commissioni permanenti) . . . . .	19814
(Presentazione) . . . . .	19814
Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Presentazione) . . . . .	19813
Disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):	
CAMINITI . . . . .	19814, 19815
DE LUCA . . . . .	19814, 19817, 19825, 19835
SALOMONE, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .	19816, 19817, 19818, 19821, 19825, 19827, 19833, 19836, 19838
SEGGI, <i>Ministro dell'Agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	19816, 19817, 19819, 19822, 19825, 19827, 19833, 19835, 19836, 19839
SPEZZANO . . . . .	19818, 19820, 19837
OGGIANO . . . . .	19826, 19827
CERRUTI . . . . .	19828
PIEMONTE . . . . .	19836
LUSSU . . . . .	19843
CONTI . . . . .	19844
CINGOLANI . . . . .	19845
Disegno di legge: « Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista » (499) (Di iniziativa del senatore Rosati ed altri) (Discussione):	
BISORI . . . . .	19848, 19858
LEPORE . . . . .	19858
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	19858

**Inversione dell'ordine del giorno:**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 19846, 19848
UBERTI . . . . .	19847
BISORI . . . . .	19847
LUSSU . . . . .	19847, 19848
LEPORE . . . . .	19847
BUFFONI . . . . .	19847

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Pennisi di Floristella, per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

**Presentazione di disegno di legge d'iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Falck ha presentato un disegno di legge concernente la ricostituzione dei comuni di Limonta, Vassena ed Onno in provincia di Como (1320).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge  
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) il disegno di legge: « Norme per le promozioni e i trasferimenti in s. p. e. per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare » (1304); e, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1303);

della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge: « Elevazione della misura del contributo dovuto alla " Cassa ufficiali " della Guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo » (1311).

**Presentazione di disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro degli affari esteri ha presentato un disegno di legge concernente l'accettazione e l'esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una organizzazione marittima consultiva intergovernamentale ed Atto finale conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (N. 1244-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

Esaurito l'esame dell'articolo 4, viene ora in discussione un articolo 4-*bis* per il quale sono state presentate le seguenti formulazioni:

Art. 4-*bis*.

Per ogni figlio, oltre i due, la quota di espropriazione viene ridotta di un decimo.

DE LUCA.

Art. 4-*bis*.

*(Ripristino dell'articolo 4  
del progetto ministeriale)*

La quota di proprietà non soggetta ad espropriazione, in base all'articolo 4, è aumentata del 10 per cento per ciascun figlio del proprietario, oltre il primo.

NACUCCHI.

Art. 4-*bis*.

La quota di proprietà soggetta all'espropriazione prevista dall'articolo 4 è diminuita del 10 per cento per ciascun figlio del proprietario oltre il primo.

CAMINITI, FAZIO, SANNA RANDACCIO,  
VENDITTI.

Non essendo presente il senatore Nacucchi il suo emendamento s'intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caminiti per svolgere il suo emendamento.

CAMINITI. L'emendamento proposto fonda la sua ragione di essere sul principio dell'unità familiare. Le famiglie che hanno diversi figli vengono particolarmente colpite da questa legge, per cui ritengo che, oltre ai principi sociali cui abbiamo aderito, bisognerebbe far salvi anche i diritti che nascono da speciali condizioni. In ogni modo non insisto sull'emendamento e mi affido alla comprensione dell'onorevole Ministro e della Commissione perchè esso sia considerato alla stregua dell'ordine del giorno Tartufoli, e si trovi il modo di soddisfare alle aspettative di tante famiglie numerose.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Luca se insiste nel suo emendamento.

DE LUCA. Dopo le dichiarazioni del senatore Caminiti, in considerazione che il Ministro

ha accettato l'ordine del giorno Tartufoli, firmato anche da un numero cospicuo di colleghi, e che pertanto è eliminata questa evidente lacuna e questa antinomia, direi, nell'ordine logico e morale che si riscontrano nella legge dopo la soppressione della correzione all'articolo, a suo tempo apportata, in favore delle famiglie numerose, io, fidando pienamente nelle assicurazioni che il Ministro ha dato, riconfermando quella che è una mia convinzione assoluta, tanto morale quanto giuridica, e cioè che le famiglie numerose debbano sempre essere tenute in considerazione dal legislatore per accordare loro un trattamento di favore, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue ora un articolo 4-ter proposto dai senatori Caminiti, Fazio, Sanna Randaccio e Venditti del seguente tenore:

Art. 4-ter.

Le zone supersinistrate sono esonerate da qualsiasi scorporo.

Qualora i proprietari aventi proprietà in zone anche non sinistrate abbiano anche proprietà in zone supersinistrate, essi sono esonerati dagli obblighi nascenti dalla presente legge relativamente a queste ultime zone e gli imponibili di queste sono considerati inesistenti ai fini degli eventuali scorpori nelle altre zone.

Ai trapassi di proprietà che, avvenuti per finalità di ricostruzione, abbiano beneficiato della esenzione della tassa di registro a norma dei decreti 7 giugno 1945, n. 322, e 26 marzo 1946, n. 221, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 della presente legge.

Prego il senatore Caminiti di dichiarare se insiste in questo emendamento.

CAMINITI. La proposta di questo emendamento è stata fatta per porre più che altro in evidenza la situazione di tali proprietari che già sono stati individuati nei territori di loro pertinenza con un apposito decreto. È una situazione speciale quella in cui essi si trovano, in quanto hanno riportato dei gravi danneggiamenti dalla guerra per i quali hanno avuto poco o nulla come contributo dello Stato per la ricostruzione.

È proprio per dare agio a detti proprietari di rifare un po' la loro proprietà che si chie-

deva una minore pressione della legge di scorporo. Io però, anche per facilitare ed agevolare l'entrata in vigore della legge in discussione, non sarei alieno dal ritirare l'emendamento, purchè si desse almeno una assicurazione che in un qualche modo sarà tenuto presente il disagio di questi proprietari.

PRESIDENTE. Onorevole Caminiti, insiste nel suo emendamento o intende ritirarlo?

CAMINITI. Se il Ministro dà qualche assicurazione senz'altro potrò ritirarlo.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Io credo che nell'attuazione pratica della legge si potrà tenere presente il concetto contenuto nell'emendamento dell'onorevole Caminiti, e quindi pregherei vivamente l'onorevole presentatore di non insistere per la votazione del suo emendamento.

CAMINITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMINITI. Io non insisto nell'emendamento e lo ritiro; però gradirei che almeno fosse tenuto presente lo stato di disagio di questi proprietari che stanno per ricostruire le loro proprietà distrutte (proprietà riconosciute come supersinistrate con vari decreti ministeriali), spendendo più di quello che sarebbe il valore di esproprio. Vorrei che di questo fosse tenuto conto, magari con la rivalsa dei danni di guerra, in modo da metterli nelle stesse condizioni degli altri.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Assicuro che terrò presente il problema per esaminarlo in concreto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'Ente ha tuttavia facoltà di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico.

A questo articolo il senatore Spezzano propone un emendamento soppressivo. Ha facoltà di parlare per svolgerlo.

SPEZZANO. Non è necessario, l'ho già svolto nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Mi rimetto anch'io alle considerazioni svolte durante la discussione generale. Pertanto la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono anch'io contrario alla soppressione dell'articolo 5. Si tratta di una norma relativa alla scelta dei terreni, norma più che altro indicativa. Ritengo che sia utile che l'articolo venga conservato nella legge come procedura da seguire nella scelta dei terreni da espropriare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del senatore Spezzano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.

Il Governo è autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente.

Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprietà non

compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario.

Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non è ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto.

Il senatore Spezzano propone la soppressione dell'articolo 6, ma rinuncia a parlare. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Salomone per esprimere il parere della Commissione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione, per le ragioni già dette, è contraria alla soppressione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono anch'io contrario alla soppressione dell'articolo. Ho già spiegato le ragioni per cui, dato che il vecchio catasto è così superato nei dati per superficie e redditi, mi pare necessario aggiornare gli accertamenti per poter avere l'adeguamento, sia nell'espropriazione che nell'indennità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Spezzano tendente a sopprimere l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Gli onorevoli Spezzano e Cerruti hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « e il proprietario espropriato » e a sostituire alla parola « hanno » l'altra « ha ».

Domando alla Commissione e al Governo se accettano questo emendamento.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria, perchè tutte e due le parti debbono avere il diritto a ricorso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario, perchè le due parti non possono essere messe in condizioni diverse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

1948-50 - DX SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1950

Non essendo stato approvato questo emendamento, cade perciò l'altro emendamento, sempre degli onorevoli Spezzano e Cerruti, tendente a sostituire nel terzo comma alle parole: « le dichiarazioni dello stesso proprietario » le altre « i dati risultanti dal catasto ».

L'onorevole De Luca ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « Nelle zone ove sono in vigore i vecchi catasti ».

L'onorevole De Luca ha facoltà di parlare per svolgerlo.

DE LUCA. Io ho dato ragione di questo mio emendamento in sede di discussione generale, sembrandomi che non fosse legittimo trattare diversamente chi si trova nella stessa situazione di fatto.

Ho ragione di credere che il Ministro ritenga giusto quanto io sostengo. Se il Ministro mi darà assicurazione in proposito, in modo da tranquillizzarmi su questo punto, sarò lieto di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Durante la discussione generale ho avuto occasione di chiarire la questione. Coloro che hanno delle ragioni da far valere le possono far valere. Bisogna poi ricordare che sono in difetto e non meriterebbero la nostra considerazione, perchè la legge impone che quando si apportano delle innovazioni ad un fondo si deve farne la denuncia all'ufficio competente. In ogni modo per la legge sul nuovo catasto c'è la possibilità di fare la nuova dichiarazione, sostenendo solo la spesa per il sopraluogo dell'ingegnere del catasto. Con questi chiarimenti credo che l'onorevole De Luca potrebbe ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La questione è già regolata da un decreto dell'8 dicembre 1938, n. 2133, all'articolo 113 che impone la denuncia dei miglioramenti e dà diritto al contribuente di far iscrivere a proprie spese tutte le modifiche che ha apportato al fondo. Inoltre chi non ha fatto la denuncia entro l'anno dei miglioramenti avvenuti è colpevole. Ciò nonostante gli è consentito di far

registrare le migliorie in base al decreto suaccennato.

Quindi mi pare che l'emendamento De Luca sia già assorbito dalla norma vigente, che è applicabile anche agli effetti di questa legge.

DE LUCA. Fino a quando è consentita questa denuncia? Dovrebbe essere chiarito che si può farla fino all'entrata in vigore di questa legge.

Il Ministro è d'accordo che la disposizione va interpretata nel senso che la denuncia può essere ritardata finchè non si sia proceduto all'esproprio?

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, la legge andrà interpretata da coloro che la dovranno interpretare. Qui non possiamo dare un carattere vincolante all'interpretazione, qualunque possa essere la dichiarazione del Ministro.

DE LUCA. Tuttavia credo che resti chiarito che gli interessati possono presentare la denuncia fino a quando non entri in vigore la legge. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, lei chiede anche la soppressione del quarto comma. Insiste in questa soppressione?

DE LUCA. Ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Vi è da ultimo un emendamento del senatore Nobili, fatto proprio dal senatore Lussu, del seguente tenore: « Sostituire la dizione del secondo comma con la seguente: " Le norme di procedura pei ricorsi di cui al comma precedente saranno stabilite con legge speciale " ».

In assenza di entrambi, l'emendamento s'intende ritirato.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero chiarire anche in assenza dei firmatari dell'emendamento, che il procedimento per ricorsi verrà stabilito nelle norme di attuazione, perchè si tratta di materia di regolamento.

PRESIDENTE. Pongo perciò ai voti l'articolo 6 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 7.

Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio, i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprietà, i 750 ettari di superficie lavorabile.

In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge.

I senatori Spezzano e Montagnani hanno presentato un emendamento per chiedere la soppressione dell'articolo.

Il senatore Spezzano, poi, col senatore Ceruti, propongono, in via subordinata, di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: « I proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, desidererei svolgere oltre all'emendamento soppressivo, anche il subordinato.

Innegabilmente l'articolo 7 è, anche se non appare molto facilmente, una delle norme basilari di questo disegno di legge. Attraverso di esso, si è girato l'ostacolo insuperabile, per la lettera della Costituzione, della permanenza del limite. Questa norma invero dovrebbe rappresentare la permanenza del limite, ma è solo una lustra ed un paravento. La permanenza non vi è. Questo articolo invece afferma tre principi: limita la permanenza a sei anni, fissa per l'estensione, come limite, 750 ettari di terra (e credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che 750 ettari di terra sono eccessivi); per di più specifica che questa terra deve essere lavorabile. Ora ci sono dei tecnici tra di noi dai quali vorrei sapere se questa espressione della lavorabilità abbia trovato mai ingresso nella nostra legislazione e più specialmente nella legislazione dal 1944 in poi. È una norma, dunque, questa dell'articolo 7, la quale non risolve il problema della permanenza del limite. Voi ricorderete ciò che è avvenuto in questa Assemblea. Solo la destra si è pronunciata contro la permanenza del limite e mi dispiace che il collega, onorevole Salomone, abbia

fatto sua la posizione della destra; tutti gli altri oratori si sono pronunziati invece favorevolmente aggiungendo che la questione doveva essere risolta in sede di discussione della riforma generale e non in questa legge stralcio. Io credo alla buona fede di questi colleghi; non vorrei però che questa loro buona fede fosse così grande da diventare qualche cosa di diverso e che io non dico per non usare una parola non parlamentare. Perché non vi dovete illudere, quando in questa legge non si afferma il principio della permanenza del limite, quando attorno a questo principio si gira con articoli equivoci, voi avete modo di scalmanarvi, di gridare, di insistere, ma oggi l'articolo 7 seppellisce il principio della permanenza. E non se ne parlerà più neppure in sede di riforma generale. L'orientamento del Governo in materia di permanenza del limite è stato chiaramente esposto, è contrario alla permanenza. Si è sostenuto invero che l'articolo 44 della Costituzione non prevede un limite permanente. Se volete essere contenti e gabbati, fermatevi alle dichiarazioni fatte, ma ricordate che l'articolo 7 seppellisce la permanenza del limite.

In via subordinata abbiamo presentato un altro emendamento sostitutivo nel quale si afferma che nessuno può acquistare terre dopo lo scorporo. Disposizione drastica, se volete, ma necessaria secondo noi.

Ritengo che, alla stregua di quello che hanno detto gli oratori della maggioranza, il nostro emendamento debba essere accolto, ma questo è un sogno. Il Presidente — così rispettoso della forma — metterà in votazione il mio emendamento, ed avrò la soddisfazione di costringere i miei buoni amici e compagni ad alzare la mano. Essi avranno fatto lo sforzo di alzare la mano, ma l'emendamento non verrà accolto. Voi voterete contro e l'articolo 7 resterà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Salomone per esprimere il parere della Commissione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Lo onorevole Spezzano ordinariamente è acuto, ma questa volta è stato così acuto che io non riesco a comprenderlo. Egli infatti prima propone la soppressione dell'articolo 7 e poi, in via subordinata, qualora esso articolo non sia soppresso, propone che sia accettata una mo-

difica, sicchè, quando presenta il secondo emendamento, non presenta un emendamento sostitutivo, ma un emendamento modificativo, per cui, se il Senato accettasse la proposta di soppressione dell'articolo 7, l'onorevole Spezzano avrebbe ottenuto questo magnifico effetto, cioè quello di dare la piena libertà di accrescere i terreni scorporati...

SPEZZANO. Saremmo più sinceri.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Poichè naturalmente voglio essere coerente con quanto ho già dichiarato a nome della Commissione, dico che, poichè occorre una qualche remora per frenare la tendenza ad accrescere i terreni, l'articolo 7 non deve essere soppresso.

Quanto poi al resto del discorso dell'onorevole Spezzano a proposito della permanenza del limite, ripeto che, siccome qui stiamo discutendo una legge che vuole estendere la applicazione della legge Sila, e poichè nella legge Sila non c'è nessuna permanenza del limite, noi di questa permanenza del limite e dell'esistenza del limite dovremo occuparci, e ce ne occuperemo in questo senso, quando discuteremo della riforma fondiaria generale.

Per questi motivi chiedo che sià respinto l'emendamento soppressivo e che sia respinto anche l'emendamento subordinato, che naturalmente non cade, se la soppressione non verrà approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Segni, Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle parole del relatore. Dichiaro inoltre che non mi so spiegare perchè l'articolo 7, che rappresenta una restrizione della facoltà dei proprietari, venga qui oppugnato. Esso non può seppellire niente; significa semplicemente quello che chiaramente dice: per un certo periodo di tempo si ritiene opportuno che non si possano superare certi limiti di proprietà da parte dei proprietari soggetti alle disposizioni di esproprio della presente legge.

La questione dei limiti è diversa da questa; essa si potrà e si dovrà affrontare in pieno discutendo la legge generale. Non si vuole insomma mascherare niente. Si tratta di una disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, che non era contenuta nel testo governativo, proprio per rendere più restrittive le norme della legge.

Il significato, poi, dell'espressione « terre lavorabili », mi pare sia abbastanza chiaro, poichè in tutte le nostre statistiche e negli scritti di economia si distingue tutta la superficie agraria italiana in terre non lavorabili e terre coltivabili. Noi quindi ci riferiamo all'accezione comune della espressione.

Prego perciò il Senato di voler approvare l'articolo 7 che rappresenta un progresso rispetto a quanto dispone la legge sulla Sila.

PRESIDENTE. Onorevole Spezzano, lei insiste sui suoi emendamenti?

SPEZZANO. Insisto sull'emendamento presentato in via subordinata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato in via subordinata dai senatori Spezzano e Cerruti, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Seguono poi tre emendamenti all'articolo 7 presentati dal senatore Nobili e fatti propri dal senatore Lussu:

« nel primo comma, aggiungere, dopo le parole: " per atto fra vivi ", le altre: " senza aver denunciato tale proposito all'Ente almeno un mese prima, perchè esso autorizzi l'acquisto se non voglia esercitare il diritto di prelazione che la legge gli accorda in contemplazione della ipotesi " »;

« dopo il primo comma, aggiungere il seguente: " In nessun caso potrà essere consentito l'acquisto quando per effetto di esso la proprietà del richiedente vada a superare i 500 ettari " »;

« sostituire la dizione del secondo comma con la seguente: " In caso di inosservanza la superficie eccedente tale misura sarà espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge " ».

Poichè nessuno dei due senatori è presente, gli emendamenti s'intendono ritirati.

Pongo perciò in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguirebbe l'articolo 8 ma, dato che per esso i senatori Spezzano e Cerruti hanno presentato

un emendamento parzialmente soppressivo, che comporterebbe l'eliminazione del richiamo contenuto in detto articolo agli articoli 9, 10, 11 e 12, ritengo opportuno discutere questi articoli prima di passare all'esame dell'articolo 8.

Do quindi lettura dell'articolo 9:

#### Art. 9.

Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento.

In tal caso il proprietario è obbligato altresì a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprietà nell'ambito dei terreni formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo l'approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, però, non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, numero 1744.

Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la metà dei detti terreni, previo pagamento delle indennità di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrisposti dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprietà dell'altra metà.

Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sarà espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.

Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente.

Per questo articolo c'è una proposta di soppressione avanzata dal senatore Spezzano.

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. Signor Presidente, ritengo che sarebbe opportuno che io svolgessi contemporaneamente anche gli emendamenti soppressivi da me proposti agli articoli 8, 10 e 11.

PRESIDENTE. Svolga pure i quattro emendamenti soppressivi.

SPEZZANO. I principi affermati nell'articolo 9 e negli altri articoli che del 9 sono la conseguenza, sono assai pericolosi.

Ricordo a proposito dell'articolo 10, e prima di entrare nel merito dell'articolo 9, una dichiarazione fatta ieri dall'onorevole Ministro: quando io sostenevo che le proprietà inferiori ai 50 ettari non dovessero essere per nessun motivo espropriate, il Ministro mi obiettò che, nelle zone dove questa legge troverà applicazione, è difficile, se non impossibile, che si possano trovare proprietà a coltura così intensiva da raggiungere, con una superficie inferiore ai 50 ettari, il minimo dell'imponibile espropriabile.

Ora, se è vero — e potrebbe essere vero — quello che ieri l'onorevole Ministro affermava, ne deriva che nella stessa zona non vi sono aziende così sviluppate da riassumere tutti i requisiti richiesti dall'articolo 10.

Dunque, per motivi di giustizia, poichè non si è voluta affermare ieri l'esclusione dall'esproprio delle proprietà inferiori ai 50 ettari, dovrebbe abolirsi anche questo articolo 10.

Con l'articolo 9 si affermano quattro principi, e cioè che a volontà del proprietario scorporando può essere sospeso lo scorporo di un terzo della parte che dovrebbe essere scorporata; che questo terzo può essere trasformato direttamente dal proprietario con i sussidi dello Stato, che, avvenuta la trasformazione, una metà del terzo, cioè un sesto dell'intero, può



1948-50 - DX SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1950

essere trattenuto dal proprietario a titolo di proprietà. Infine, quarto ed ultimo principio (che è il più grave e il più anacronistico con i tempi che viviamo) il proprietario ha la facoltà di scegliere i contadini da immettere nella proprietà del sesto che verrà dato all'Ente.

Quali sono le ragioni di tutto ciò? Quali motivi giustificano queste norme?

Ragioni giuridiche no, ragioni di opportunità politica tanto meno, se è vero che la politica è orientata a favore delle classi lavoratrici e non di quelle assenteiste. Motivi economici, si è detto, perchè l'Ente sosterebbe minori spese. Anche questo motivo è inconsistente. Ed allora quale è il motivo giustificatore? Uno solo. Ed è un odioso motivo di classe.

E qui sorge l'altro problema non meno importante: a quale titolo il proprietario ha il diritto di trasformare? A titolo di proprietà? No, perchè proprietario non è più: per effetto dello scorporo. A titolo di lavoratore della terra? Tanto meno, perchè egli non è un lavoratore: ma un grande proprietario. Dunque, a titolo di proprietà, no, a titolo di lavoratore nemmeno: a quale titolo allora? Come premio per il loro assenteismo di decenni o forse di secoli? Vogliamo premiare questi proprietari i quali per tutta la loro vita hanno avuto una sola bandiera, il trasformismo? O perchè hanno lasciato per anni ed anni le terre incolte? O perchè han sempre rappresentato un ostacolo al progresso?

Quale titolo (ecco il terzo problema che pongo alla vostra sensibilità), quale titolo hanno i proprietari a preferenza dei contadini? Un solo titolo: la forza, per avere il 18 aprile mandato qui dentro un determinato numero di rappresentanti, i quali adempiono doveri assunti il 18 aprile: pagano le cambiali firmate il 18 aprile. Ed ancora: con quali motivi si giustifica la facoltà di scelta dei contadini? Il proprietario escorporato trasforma un terzo del terreno scorporando a spese dello Stato; si trattiene una metà di quel che ha trasformato, l'altra metà passa all'Ente, ma la scelta dei contadini cui deve essere assegnata questa metà spetta al proprietario. I motivi appaiono chiaramente anche se ci si sforza di nasconderli e vanno trovati nel tentativo di spezzare, attraverso questa scelta lasciata al proprietario, l'unità dei contadini, vanno trovati nella possibilità di creare attraverso questa norma un modo di sfuggire

all'esproprio. Infatti, il proprietario indicherà un suo dipendente, e la terra figurerà passata ad esso dipendente, ma nella sostanza il proprietario continuerà a restare tale. Accanto a questi motivi, ve ne è un terzo, quello di mantenere il prestigio del proprietario, cioè la sua forza politica nelle campagne. Il contadino dovrà andare dal proprietario col cappello alla mano per aver la speranza di essere scelto.

Io ho voluto — perchè cercò di andare a fondo nelle cose — cercare, in tutte le leggi che in materia di agricoltura l'Italia ha avuto, un precedente storico di questa norma.

Non l'ho trovato. Ho trovato dei precedenti, ma in senso completamente contrario. Ho trovato, cioè, i precedenti che servirono alla trasformazione dei demani ecclesiastici e comunali, ma il principio era applicato in modo del tutto opposto a questo. Infatti in caso di trasformazione il diritto di trattenere una parte di terreno era sancito non a favore del proprietario ma del contadino, cioè di colui che trasformava veramente la terra col proprio lavoro.

Ognuno di voi avrà visto delle zone completamente trasformate, e sono, per l'appunto, le zone trasformate attraverso questo sistema, che giuridicamente ha assunto vari nomi a seconda delle diverse zone. Si sono realizzati dei miracoli, senza che lo Stato fosse minimamente intervenuto. Abbiamo assistito alla trasformazione di intere plaghe con l'indifferenza completa dello Stato. Oggi che lo Stato è in condizioni di poter intervenire, cioè di poter dare sussidi e dirigere, gli aiuti non vengono dati ai contadini, ma ai proprietari. Mi sembra che questa norma non si possa giustificare giuridicamente e che rappresenti un anacronismo rispetto alla Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Nella discussione generale si è già toccato il problema ed io ho risposto alle osservazioni dell'onorevole Spezzano agli articoli 8, 9, 10 e 11. Per fermare la nostra attenzione agli articoli 8 e 9 ripeterò, e mi duole doverlo fare, che si è ritenuto di chiamare a concorrere l'iniziativa privata per alleggerire un po' i forti oneri che gravavano sull'Ente. Solo una nuova osservazione ha fatto l'onorevole Spezzano, fermando la sua attenzio-

ne sulla ragione della scelta dei contadini, attribuita ai proprietari che hanno operato la trasformazione. Io gli dirò che anche in base a quello che avviene con la legge per la Sila la trasformazione si opera coi contadini assegnatari sul posto, quindi è logico che il proprietario che procede alla trasformazione abbia facoltà di scegliere come assegnatari quei contadini che hanno collaborato per la trasformazione della terra. Ora, poichè quei contadini debbono avere i requisiti richiesti per tutti gli altri assegnatari, anche la portata politica della legge viene ad essere rispettata. Pertanto, per i motivi già esposti nella discussione generale, invito il Senato, a nome della Commissione, a respingere gli emendamenti soppressivi proposti dall'onorevole Spezzano.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura.

**SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*** Esporrò brevemente le ragioni della mia opposizione agli emendamenti soppressivi degli articoli che sono stati più discussi alla Camera, perchè là sono stati introdotti. Sono d'accordo sulla necessità della difesa dei tre articoli, in quanto non rappresentano alcun pericolo, ma danno un contributo fattivo all'opera di trasformazione. È sembrato opportuno far concorrere con l'opera e coi capitali anche i proprietari singoli. Non dobbiamo sottovalutare la legge. Non dovremo trasformare di colpo in Italia una superficie di 600-700 mila ettari; è un'opera così colossale che l'apporto anche dei privati sarà non solo utile, ma necessario. Non sottovalutiamo quindi l'imponenza dello sforzo al quale ci accingiamo e l'importanza degli aiuti che potremo ricevere dai privati, aiuti i quali meritano certamente un compenso. Ed ecco allora quella norma dell'articolo 9 con la quale si dà questo premio, che consiste nel poter trattenere un sesto della proprietà che dovrebbe essere espropriata; sarà peraltro un sesto ottenuto a condizioni molto gravi, tali da assicurarci che nessuno si azzarderà a fare una richiesta di trasformazione di quelle terre sulle quali non avrà volontà di operare efficacemente per la trasformazione. Vi è infatti una sanzione, chiamiamola pure contrattuale, quella cioè della espropriazione senza indennità, quando il proprietario, dopo aver richiesto ed accettato le condizioni per la trasfor-

mazione, non avrà adempiuto alla trasformazione stessa. Non si avranno certamente, quindi, dei collaboratori che non siano più che seri.

Queste sono le precisazioni che dovevano essere fatte in relazione all'articolo 9; per le quali io ritengo sia opportuno accettare questa collaborazione dei privati. Pertanto noi vediamo come attraverso la legge si raggiungerà lo scopo non solo di creare un demanio fondiario, ma altresì di espropriare e di trasferire, e tutto questo in base al disposto dell'articolo 9.

Ora, l'effetto della riduzione della grande proprietà, che vogliamo ottenere con questa legge, sarà ottenuto perchè anche il sesto trasformato viene trasferito ad altri proprietari. Questo sistema è congegnato in tal modo che siamo sicuri che il trasferimento avverrà veramente nei confronti dei contadini e in misura delle forze lavorative della famiglia contadina. Otteniamo quindi una collaborazione che porta agli stessi effetti della legge: trasformazione e redistribuzione della terra. Non vedo perciò nessun motivo di porre in brutta luce questo articolo 9 che consente la cooperazione degli stessi proprietari per raggiungere il risultato del ritrasferimento della proprietà.

Quanto all'articolo 10, si tratta delle aziende eccezionali. Tenga conto l'onorevole Spezzano di quanto ho detto ieri, che è difficile trovare in queste zone aziende di 50 ettari che superino quel minimo di imponibile di 100 mila lire, perchè questa è la constatazione di fatto che abbiamo derivato da un esame statistico della situazione delle zone considerate. Ma è una cosa ben diversa avere aziende che, pur non superando le duemila lire di reddito cotastali per ettaro, siano aziende tali da essere comprese nell'articolo 10; le due questioni sono perfettamente distinte. Noi abbiamo aziende che possono ricadere nel caso considerato dall'articolo 10 e possono non superare unitariamente le duemila lire per ettaro. L'esenzione proposta nell'emendamento respinto derivava precisamente dalla considerazione di terreni a coltura specializzata, caso raro in Italia, che superino le duemila lire per ettaro. Noi possiamo avere invece aziende che su di una superficie notevole non superino queste duemila lire per ettaro, ma raggiungano un intenso grado di produzione. Abbiamo considerato queste aziende nell'articolo 10 perchè bisogna valutare la necessità di

tenere tali aziende in piedi, a modello per le altre, come fine da raggiungere nelle successive trasformazioni.

L'argomento dell'onorevole Spezzano non ha niente a che vedere con ciò perchè si basa su aziende di tipo diverso, a coltura ricchissima specializzata, di piccola estensione. L'articolo 10 si riferisce invece a aziende di estensione notevole che realizzino, rispetto alla zona in cui sono site, dei perfezionamenti e dei miglioramenti, che si è ritenuto di dover considerare non nell'interesse del proprietario, ma nell'interesse stesso della produzione generale.

Queste aziende saranno certamente poche, e con l'ultima parte dell'articolo 11 si è cercato di evitare che esse siano frazionate. Mi pare che tutte le garanzie contenute in questi articoli meritino di essere mantenute.

Per queste ragioni prego l'Assemblea di voler respingere gli emendamenti soppressivi degli articoli 9, 10 e 11.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Spezzano se intende mantenere il suo emendamento soppressivo dell'articolo 9.

SPEZZANO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento soppressivo dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Segue un emendamento all'articolo 9, presentato dal senatore Nobili e fatto proprio dal senatore Lussu: « Dopo il secondo comma inserire il seguente:

” Qualunque sia il termine come sopra concesso, dovranno essere entro un anno posti a disposizione di famiglie agricole disoccupate gli appoderamenti nuovi ricavabili dalla più razionale ripartizione di tenute e riduzione di poderi che per la eccessiva estensione ne siano suscettibili ” ».

In assenza di entrambi i senatori, l'emendamento si intende ritirato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 9, nel testo approvato dalla Camera dei deputati di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'articolo 10, il quale è così formulato:

#### Art. 10.

La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale emetterà le dichiarazioni di esonero.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 10 proposto e già svolto dal senatore Spezzano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Segue un emendamento all'articolo 10, presentato dal senatore Nobili e fatto proprio dal senatore Lussu: « Aggiungere il seguente comma:

” La espropriazione non si applica del pari alle aziende che, per non essere suscettibili di più perfetta bonifica, per avere impiegato in forma associativa tutta la mano d'opera fissa

e temporanea della quale sono capaci, per avere elevate al più alto grado realizzabile allo stato attuale le condizioni di vita dei dipendenti, possano essere assunte ad aziende tipo per una vasta plaga circostante » ».

In assenza di entrambi i senatori, l'emendamento si intende ritirato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati del quale è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il proprietario, che possieda più di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.

Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa.

Su questo articolo vi è un emendamento soppresivo proposto dal senatore Spezzano. Domando se lo mantiene.

SPEZZANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 11 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 12.

Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facoltà di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'articolo 10, applicando la tabella allegata alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari.

Il senatore Spezzano ha proposto un emendamento soppresivo di questo articolo. Domando se lo mantiene.

SPEZZANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 8 che era stato rinviato:

#### Art. 8.

I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12.

Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non può in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, è indisponibile e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata. L'Ente incaricato della riforma trascriverà nel registro immobiliare del luogo, in cui è situato il terreno, tale vincolo di indisponibilità.

A questo articolo sono stati presentati un emendamento soppresivo da parte dei senatori Spezzano e Montagnani ed, in via subordinata, da parte dei senatori Spezzano e Cerruti, un emendamento tendente a sopprimere le parole che seguono a: « sono oggetto di esproprio immediato ». Domando al senatore Spezzano se questi emendamenti vengono mantenuti.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore De Luca del seguente tenore:

« Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

” I terreni da espropriare per ogni ditta che vi sia soggetta, sono determinati o, sull'accordo, o, in difetto, da una Commissione arbitrale per ogni provincia composta dell'Ispettore agrario provinciale che la presiede, dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura del capoluogo della provincia e da un ingegnere civile o geometra, nominato dal presidente del Tribunale, sempre del capoluogo della provincia. La Commissione decide secondo equità.

” Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso avanti l'autorità giudiziaria, solo per la correzione di eventuali errori materiali o di calcolo.

” Per il caso di patrimoni situati in più provincie, a decidere sui ricorsi è competente la Commissione della provincia ove è situata la superficie maggiore dei patrimoni medesimi ” ».

1948-50 - DX SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1950

Domando all'onorevole De Luca se mantiene il suo emendamento.

DE LUCA. Ho dichiarato già ieri che non intendevo mantenerlo.

PRESIDENTE. Segue poi l'emendamento presentato dal senatore Nobili e fatto proprio dal senatore Lussu:

« Nel secondo comma, sopprimere l'inciso: " che non può in nessun caso superare i 300 ettari di superficie " e trasferirlo dopo le parole: " esecuzione forzata " così modificato: " Detta quota, qualora ecceda i 300 ettari, dovrà essere ridotta entro tale misura " ».

« Fare dell'ultima parte del comma secondo il terzo comma: " L'Ente incaricato della riforma trascriverà ecc. " ».

In assenza di entrambi i senatori l'emendamento s'intende ritirato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Leggo l'articolo 13 al quale non sono stati presentati emendamenti:

#### Art. 13.

Nel caso di proprietà di terreni situati in parte nei territori indicati nell'articolo 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'articolo 4 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'articolo 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 14.

Tutte le espropriazioni previste dalla presente legge sono dichiarate indifferibili e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte dei senatori Spezzano e Montagnani. Domando all'onorevole Spezzano se intende mantenerlo.

SPEZZANO. Lo mantengo; l'ho già svolto implicitamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento soppressivo dell'articolo 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 14 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 15.

Per i terreni olivastrati di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'articolo 1, gli enti di cui all'articolo 2 hanno facoltà di imporre al proprietario l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine.

Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili può essere ordinato l'esproprio.

Su questo articolo c'è una proposta di soppressione del senatore De Luca. Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. La ragione dell'emendamento che ho proposto è questa: a me pare che gli Enti che dovrebbero imporre l'esproprio dei terreni olivastrati al di fuori delle zone comprese nella legge non abbiano competenza territoriale. Se a far ciò fosse il Ministero o un organo di carattere generale, sarei d'accordo; ma gli Enti locali non possono estendere il loro intervento su territori che non sono sottoposti alla loro giurisdizione.

Io ho riscontrato questo difetto nell'articolo; non so se sia veramente tale, ma ritengo di sì. Ecco perchè a me sembra inutile, anzi dannoso, l'articolo 15, in quanto vi sarebbe una confusione di competenze.

PRESIDENTE. Prego la Commissione e il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario anch'io; aggiungo però

che questi Enti sono soggetti alla vigilanza e alla tutela del Ministero dell'agricoltura, il quale vigilerà attentamente sulla loro attività.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento soppressivo del senatore De Luca.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sempre a questo articolo 15 è stato proposto un emendamento sostitutivo dal senatore Oggiano, così formulato:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: " Per i terreni olivastrati, che da soli o uniti con altri contigui siano di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'articolo 1, gli Enti di cui all'articolo 2 hanno facoltà di imporre al proprietario o ai proprietari l'obbligo della trasformazione secondo progetti adeguati ed entro un congruo termine.

" Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili può essere ordinato l'esproprio.

" Le disposizioni che precedono possono essere applicate anche a singoli terreni olivastrati di superficie superiore ai dieci ettari, situati egualmente fuori dei comprensori come sopra, quando la trasformazione sia consigliata, resa possibile e facilitata dalla posizione e dalla ubicazione, in relazione alla natura ed alla destinazione dei terreni della zona.

" Ai proprietari coltivatori diretti che provvedano alla trasformazione dei propri terreni olivastrati, anche indipendentemente dagli obblighi di cui sopra, il sussidio dello Stato, concesso a norma dell'articolo 44 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, può essere portato fino al 50 per cento " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Oggiano.

OGGIANO. L'emendamento è stato consigliato dalla considerazione delle particolari condizioni di certe regioni e in ispecial modo della Sardegna. Per prima ipotesi si è pensato alla trasformazione da imporre in terreni che non appartengono ad un solo proprietario, nella superficie prevista nell'articolo del disegno di legge in 50 ettari, ma che complessivamente appartengono a diversi proprietari. Ora, una fattispecie di questo genere, in Sardegna soprattutto,

si verifica assai facilmente, e, se si dovesse applicare il disposto dell'articolo, nel senso che solo i terreni appartenenti ad un proprietario dell'estensione non inferiore a 50 ettari sono ad esso sottoposti, credo che sarebbero ben pochi i proprietari espropriabili o sottoposti alla disposizione stessa.

Quindi io propongo che si tratti di una estensione nel complesso di 50 ettari e che quindi la disposizione dell'articolo si applichi non al proprietario, come è detto nel disegno di legge, ma ai proprietari che abbiano la rispettiva proprietà nella superficie suindicata di 50 ettari.

Una seconda ipotesi è quella che si riferisce a zone o terreni di superficie superiore a 10 ettari e che non raggiungono la superficie di 50 ettari. La necessità di sottoporre questi terreni di limitata estensione alla trasformazione è data dalla considerazione delle condizioni ambientali. Talvolta si tratta proprio di zone o terreni che sono sperduti tra altre coltivazioni, a vigna, a frutteto, o coltivazioni agrarie di altro genere. Se questi terreni di estensione superiore ai 10 ettari si lasciassero nelle condizioni attuali, abbandonati alla scarsa iniziativa dei proprietari, tutto il sistema di coltivazione di zona verrebbe a soffrirne. Di qui l'opportunità, anzi la necessità di sottoporre questi terreni alle stesse disposizioni. Ciò è consigliato anche da una considerazione di ordine generale che si riferisce alla coltivazione in genere. Ho richiamato un altro provvedimento, relativamente al limite massimo di concessione di contributi dello Stato, nelle disposizioni contenute nella legge sulla bonifica integrale, perchè a me sembra che si debbano incoraggiare tutte le trasformazioni possibili anche al di fuori di quella che è la disposizione della presente legge. Questa è anche l'opinione espressa dagli organi tecnici dell'Ispettorato dell'agricoltura della Sardegna. È vero che si potrebbe dire che a certe disposizioni potrà provvedere il Governo regionale della Sardegna. Ma siccome condizioni uguali possono presentarsi anche in altre regioni che non hanno ancora un Governo regionale, e poichè di quando in quando sorge contrasto sui limiti del potere legislativo e regolamentare concesso alle regioni, non sarebbe male che la disposizione da me invocata venisse mantenuta nel progetto di legge generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, senatore Salomone.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Le osservazioni come al solito acute e sagge dell'onorevole Oggiano non inducono la Commissione a chiedere al Senato di approvare l'emendamento da lui proposto. Anzi io lo pregherei, dopo la breve dichiarazione che io faccio a nome della Commissione, di ritirarlo.

L'onorevole Oggiano si interessa soprattutto della Regione sarda dove si trovano molti terreni olivastrati. La Regione sarda, nel regolamento che dovrà fare per l'applicazione della legge, potrà tenere conto di tutte le osservazioni esposte dall'onorevole Oggiano, e raggiungere gli intenti che egli si propone senza apportare ora questa modificazione alla legge. Rinovo pertanto la preghiera all'onorevole Oggiano di non voler insistere sul suo emendamento. Nel caso che egli insistesse la Commissione sarebbe costretta a dare parere contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Segni per esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La materia svolta con tanta competenza dall'onorevole Oggiano è stata anche trattata alla Camera, e soprattutto in relazione alla Sardegna, che è la Regione d'Italia con il maggior numero di terreni olivastrati che si presterebbero bene ad una trasformazione. L'articolo 15 è così formulato in considerazione che il problema non è esclusivamente regionale, ma si estende anche ad altre zone. Non credo pertanto che convenga fare una regolamentazione così come propone l'onorevole Oggiano, perchè il suo emendamento si riferisce soprattutto alla Regione sarda. Ritengo che a questo proposito in Sardegna il problema possa essere risolto dalla Regione, che ha anche in corso una legge sulle trasformazioni e obbligatorietà delle stesse. In tal modo la Regione potrà provvedere nel senso indicato dall'onorevole Oggiano. Si tratta di una materia che non ha qui proprio la sua sede; si tratta piuttosto di materia di miglioramenti, indipendentemente dall'applicazione di un principio di riforma fondiaria. Ripeto quindi che una tale materia potrà trovare la sua più utile e opportuna sede nella legge regionale, e ritengo in questo senso che si possano incoraggiare i progetti di legge che sono allo studio nella Sardegna.

Ritengo perciò di non poter accogliere in questa sede l'emendamento Oggiano. Pregherei

anzi l'onorevole Oggiano, per non compromettere la soluzione della questione, di ritirare lo emendamento, non perchè non ne apprezzi i motivi, ma perchè penso che si possa provvedere in sede più adeguata.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Oggiano se insiste nel suo emendamento.

OGGIANO. Le osservazioni che ha fatto il Ministro dell'agricoltura, se dovranno costituire la base dell'esame che successivamente si potrà fare dei progetti che verranno presentati dalla Regione, certamente mi convincono a non insistere su una votazione che potrebbe portare ad un risultato in un certo senso negativo. Però desidererei che quelle osservazioni venissero presentate in una forma più impegnativa per il riconoscimento delle proposte che eventualmente verranno fatte dal Governo regionale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ripeto che siamo già in trattative con la Regione, ma non posso impegnarmi sul risultato di queste trattative. Finora eravamo arrivati ad un punto d'accordo, punto d'accordo con cui si risolveva la maggior parte delle questioni previste nell'articolo 15.

Dichiarazione più precisa, di trasformare questo emendamento in un articolo di legge regionale, non posso farla perchè la questione deve essere discussa dal Governo e dalla Regione, che non mi consta abbia espresso il suo parere in proposito.

OGGIANO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 15 nel testo approvato dalla Camera dei deputati del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dovremmo ora passare all'articolo 16, ma ritengo che debba logicamente precedere la discussione dell'articolo 18.

Ne do lettura:

#### Art. 18.

L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio,

istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.

Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il prestito, la cui emissione è autorizzata alla pari, è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

Il Ministro del tesoro stabilità, con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza degli interessi relativi, il piano e le modalità di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonchè quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli.

Il senatore Spezzano ha presentato un emendamento soppressivo di questo articolo. Mi sembra che sia stato svolto ampiamente nella discussione generale. Anche la Commissione ed il Governo hanno espresso il loro parere. Lo pongo pertanto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

C'è ora un emendamento subordinato dei senatori Cerruti e Spezzano relativamente alla misura dell'indennità:

« In via subordinata, sostituire la dizione del primo comma con la seguente: " L'indennità per i terreni espropriati è pari al reddito dominicale imponibile al 1° gennaio 1943 moltiplicato per il coefficiente fisso 240.

" In caso di ricorso ai sensi dell'articolo 6, primo comma, l'indennità è calcolata prendendo provvisoriamente a base il minore tra il reddito iscritto in catasto e il reddito dichiarato dal ricorrente ».

Il senatore Cerruti ha facoltà di parlare.

CERRUTI. Poichè è stato respinto, così *a priori*, il principio fondamentale che noi abbiamo sostenuto e sosterranno sempre, vale a

dire che alla proprietà fondiaria non si debba corrispondere alcun indennizzo per i terreni soggetti allo scorporo, in via subordinata abbiamo proposto che fosse adottato l'istituto della enfiteusi coatta con canone predeterminato. Ciò poteva consentire ai contadini senza terra o con poca terra di accedere alla proprietà dei fondi scorporati pagando, per trent'anni consecutivi, una annualità complessiva fra canone e quota di riscatto che per i terreni migliori (seminativo di prima classe) sarebbe il 60 per cento di quella corrispondente all'indennizzo per l'esproprio, e, addirittura, la quinta parte nei confronti dei terreni più scadenti (incolti produttivi) sui quali verrà fatalmente, in linea di massima, ad operare la riforma stessa. Anche questa nostra proposta dell'enfiteusi coatta è stata respinta, ed allora, in via subordinata, chiamamola così, di secondo grado, ci permettiamo di presentare ancora un ultimo emendamento: « L'indennità per i terreni espropriati è pari al reddito dominicale imponibile al 1° gennaio 1943, moltiplicato per il coefficiente fisso di 240 ».

Desidero ora esporre alcuni brevi cenni illustrativi delle ragioni di varia natura sulle quali si regge e si giustifica questo nostro emendamento.

Stabilire, come effettivamente viene stabilito nel progetto governativo, di applicare la stessa valutazione dei terreni che venne condotta ai fini dell'imposta progressiva, significa ricorrere ai prezzi risultanti dal mercato di libera vendita dei terreni durante il periodo che va dal 1° luglio del 1946 al 31 marzo del 1947. Ora è innegabile che a questo mercato parteciparono con una intensissima domanda, insieme ad un ristretto numero di contadini ricchi, una pleora di speculatori, di capitalisti e di profittatori di guerra i quali vollero ad ogni costo investire i loro ingenti profitti in beni materiali per liberarsi del cumulo di moneta fiduciaria di cui potevano disporre. A questo proposito un insigne studioso, il Perini, fonte non sospetta, nell'Annuario dell'Economia agraria del 1948 (volume I, pag. 189 e seguenti) afferma: « Bisogna anche riconoscere che la ripresa del mercato dei terreni che si ebbe a partire dal 1946 e seguì nel primo semestre del 1947, dopo circa un triennio di quasi totale stasi, fu influenzata dalla psi-



così inflazionistica, dai facili guadagni in attività extra agricole e nel commercio clandestino, dalla situazione politica incerta, dal cambio della moneta più volte annunciato; ebbe per principali acquirenti individui che appartenevano spesso a categorie non agricole, cosicché l'acquisto dei terreni avvenne sovente senza considerare il valore intrinseco del fondo, abolendo praticamente, nell'interno delle diverse zone, ogni differenza tra terre buone e cattive ».

In altre parole questo mercato che viene scelto come base per far pagare i contadini poveri, è tutt'altro che un mercato normale, bensì un mercato che presenta particolari aspetti patologici. Infatti questi acquirenti estranei alla terra, provvisti per giunta di cospicui mezzi finanziari e soltanto preoccupati di concludere investimenti di tal genere, non hanno certo badato all'unico elemento che sta alla base dell'estimo razionale dei terreni oggetto della compra-vendita, e cioè alla corrispondente capitalizzazione del loro reddito netto. Inoltre, poichè, tranne casi rarissimi, i proprietari non erano affatto disposti a cedere i terreni migliori, è ovvio che le contrattazioni si intensificarono proprio nei confronti delle terre più scadenti dimodochè il prezzo di queste superò il loro corrispondente effettivo valore intrinseco. È quindi tanto naturale che i coefficienti in riferimento a questo mercato che furono adottati per la valutazione dell'imposta patrimoniale, sebbene in seguito siano stati riveduti e sottoposti a perequazione da parte della Commissione censuaria centrale, risultino comparativamente assai più elevati di quelli attribuiti alle terre migliori. Nè vale l'obiezione che, malgrado tutto, oggi il valore di mercato, almeno per quanto concerne i seminativi irrigui del Piemonte, sui quali ho indagato recentemente, sia superiore del 20-25 per cento a quelli stabiliti per l'imposta patrimoniale. Ciò significa semplicemente che la tendenza propria di quel periodo persiste tuttora ed, in conseguenza, persistono anche le condizioni che sono proprie di un mercato fondiario anormale.

Infatti, come si potrebbe spiegare in un modo diverso questo fenomeno che, mentre è ancora salito il prezzo di mercato di questi terreni, il numero indice nazionale (I.S.T.A.T.) dei prezzi

all'ingrosso sia invece diminuito dalla quota 5.159 del 1947, alla quota 4.676 di fine giugno del 1950, e cioè il numero indice segni uno scarto in meno del 10 per cento?

In ultima analisi i contadini dovrebbero pagare le terre più scadenti (incolti produttivi di seconda classe) circa il doppio del valore di quelle buone (non ho detto di quelle migliori, ma semplicemente di quelle buone, come i seminativi di prima classe) e ciò pur tenendo conto della diversa ampiezza superficiale che corrisponde al rapporto fra i rispettivi redditi dominicali. Ora è ovvio che questa circostanza influisce con il suo peso notevole sulla tendenza naturale che è insita nei proprietari di disfarsi preferibilmente delle terre peggiori. Ed a questo proposito diciamo pure che se anche sarà l'Ente e non il proprietario a decidere della scelta dei terreni da scorporare, principio che è stato affermato prima dall'onorevole relatore di minoranza e poi dall'onorevole Ministro, ma che peraltro la legge non stabilisce affatto in modo inequivocabile, se è vero che ciò potrà servire ad attenuare l'acutezza di questo fenomeno, non è men vero che non potrà mai eliminarlo, sia perchè l'Ente non sarà di certo in grado di sottrarsi alle influenze ed alle pressioni dei proprietari dei terreni, sia perchè il criterio di trasformazione e di bonifica, di cui è connaturata la legge stessa, in modo implicito spingerà l'Ente ad assegnare ai contadini di preferenza le terre non ancora trasformate, perchè, in genere, più scomode e più scadenti, in luogo di quelle che già da tempo sono trasformate per le loro intrinseche e migliori qualità. Ciò premesso, a nostro avviso, anche soltanto a voler essere razionali ed equi, questo valore di mercato anormale, anzi, diciamo così, di « affezione » da parte di capitalisti e di speculatori, non dovrebbe mai essere assunto come base di indennizzo, e specie poi in sede di una riforma fondiaria coatta. Insomma, si tratta di un mercato dove, per un complesso di circostanze, i prezzi che risultano sono in genere artificiosamente elevati e tanto più elevati in senso comparativo quanto più i terreni risultano scadenti. Questa è la realtà.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, durante la discussione generale, ho ipotizzato quale, a nostro avviso, dovrebbe essere il mercato da assumere per base in una operazione di

questo genere; non ritengo sia il caso che io ripeta il ragionamento che ho già svolto in quella circostanza. Mi basta concludere dicendo che se mai dovrebbero adottarsi i prezzi di un mercato in cui gli acquirenti non siano più speculatori estranei alla terra quale strumento di produzione e di reddito, e per giunta speculatori provvisti di cospicui mezzi da consolidare, a tutti i costi, in beni concreti, ma contadini che pur avendo fame di terra non dispongono affatto o, tutt'al più, dispongono di modestissimi mezzi finanziari.

Comunque, poichè la maggioranza è completamente sorda ad ogni nostra considerazione del genere, vediamo ora, in via di estremo ed ultimo compromesso, quale, a nostro avviso, potrebbe essere un indennizzo di esproprio che, perlomeno, non risulti manifestamente iniquo e consenta al contadino di poterlo sostenere alla meglio, tenuto calcolo anche di tutte le altre spese e gravami ch'egli dovrà fronteggiare durante un così lungo periodo, affinchè il fondo incrementi a poco a poco la sua capacità produttiva.

A tal fine avrei voluto estendere il campo di indagine a tutti i comprensori in cui si attuerà la presente legge di riforma fondiaria, ma per fare ciò sarebbe occorso molto tempo, e poi sarebbe necessario disporre anche di un congruo apparato tecnico per la raccolta e la successiva elaborazione dei dati. Ho quindi dovuto limitare l'indagine a due sole provincie della Sicilia — e, più precisamente, a quelle di Agrigento e di Catania — però, se non presumo troppo, credo che questa indagine, con sufficiente approssimazione, possa estendersi anche alle altre consimili località latifondistiche.

Orbene, in queste due provincie il reddito dominicale medio dei pascoli, secondo la tariffa 1937-39, ad essere piuttosto abbondanti, risulta di lire 70 per ettaro; quello degli incolti produttivi risulta di lire 20 per ettaro, sempre come valore medio piuttosto in eccesso. I coefficienti di capitalizzazione che furono adottati ai fini dell'imposta patrimoniale progressiva risultano di 480 nel primo caso e di 700 nel secondo.

Se ora, riducendo il fenomeno alla sua più semplice espressione, supponiamo che, in linea di massima, in seguito allo scorporo siano conferite ai contadini superfici analoghe sia di pa-

scolo, sia di incolto produttivo, cosa tutt'altro che avulsa dai casi pratici, il prezzo medio di questi fondi di qualità promiscua, in base alla valutazione adottata per l'imposta patrimoniale, a calcoli fatti, risulterebbe di lire 23.800 per ettaro.

Ed ora, invece, seguendo le classiche regole dell'estimo rurale, vediamo quale sarebbe il valore di questi stessi terreni attraverso il procedimento della capitalizzazione del reddito netto attuale, e perciò astraendo da qualsiasi prezzo di mercato; insomma si tratta della stima analitica fondata su casi concreti. Premesso che il collega professor Medici, nello svolgere a suo tempo alcune argomentazioni in merito all'enfiteusi, fece impiego del rapporto di trenta volte tanto per trasferire il reddito dominicale prebellico ad oggi, e del tasso di capitalizzazione del 7 per cento per le terre meridionali in oggetto, se al caso nostro applichiamo questi stessi valori, e se inoltre teniamo calcolo che per dichiarazione ufficiale della Confida gli oneri che gravano sul reddito lordo della proprietà corrispondono al 75,41 per cento del vigente imponibile fiscale, a conti fatti, si otterrebbe un valore patrimoniale di lire 13.471 per ettaro.

MEDICI. Ma lei si deve riferire al canone espresso in lire del 1938; quindi se moltiplica per 30 ottiene il 5 per cento.

CERRUTI. Il 75,41 per cento si riferisce alla tariffa del 37-39 moltiplicata per 12; comunque le documenterò queste cifre e se crede faremo insieme i calcoli.

PRESIDENTE. Un'altra volta, onorevole Cerruti, faremo portare in Aula una lavagna.

CERRUTI. Signor Presidente, le cifre concrete bisogna pur dirle! Ieri, per esempio, io sono rimasto mortificato, perchè a forza di dire « in fretta, in fretta » io non ho potuto chiarire con precisione il mio pensiero, e l'onorevole Ministro, al quale non faccio colpa perchè durante la discussione generale quand'io ho parlato dell'enfiteusi era assente per indisposizione, mi ha risposto Roma per toma, vale a dire ha parlato di un canone in sè e per sè, mentre io è tanto naturale che mi riferissi ad una annualità comprendente il canone vero e proprio che l'enfiteuta deve al concedente, più la quota di capitalizzazione per la somma di riscatto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma non l'ha detto ieri questo.

CERRUTI. Dunque, 13.471 lire per ettaro non sono 23.800 lire per ettaro come poc'anzi abbiamo ricavato seguendo le norme stabilite dal progetto di legge in esame! Eppure i calcoli sono calcoli. Forse mi si potrà obiettare che il rapporto di adeguamento di 30 volte tanto nei confronti del periodo prebellico sia un po' basso, ciò potrebbe anche essere vero, ma in ogni modo è fuori dubbio che, al massimo, si tratterebbe soltanto di alcuni punti in più, di modo che i risultati finali non potrebbero subire uno spostamento degno di qualche rilievo. Infatti, nelle terre migliori del Vercellese, secondo una indagine che ho condotta su numerosi tenimenti di prim'ordine che furono sempre molto appetiti dagli affittuari, il rapporto fra il canone lordo di affitto prebellico e quello post-bellico, nel 1948 ha raggiunto la punta massima di 43 volte tanto, ma poi, per un complesso di motivi, questo rapporto è disceso notevolmente, e sono certo che dovrà ancora discendere perchè, man mano che aumentano le difficoltà, gli affittuari si rifiutano di pagare gli alti canoni che hanno stipulato in momenti di euforia, tant'è vero che cresce continuamente il numero dei ricorsi presso le Commissioni per la determinazione dell'equo affitto.

Comunque, se, in via di abbondanza, si volesse adottare un rapporto non di 30, ma, ad esempio, di 35 volte tanto, a calcoli fatti, il valore patrimoniale salirebbe da 13.471 lire a 16.685 lire per ettaro. Dunque, anche in questo caso, siamo ancora ben lontani dalle 23.800 lire che, in base al progetto di legge, i contadini dovrebbero pagare alla proprietà che è rappresentata dall'Ente.

Ciò premesso, noi stessi comprendiamo benissimo che questo procedimento di stima, che è l'unico che sia veramente razionale, non potrebbe essere adottato perchè, dovendo ancora determinare zona per zona quale sia il rapporto di adeguamento e quale sia il tasso di capitalizzazione, esso richiederebbe una vasta e complessa indagine che andrebbe molto per le lunghe. Per questo motivo noi, superando ogni complicazione di fatto, abbiamo proposto l'emendamento di cui trattasi, che, innegabilmente, è chiaro, preciso e di facile ed immediata applicazione in qualsiasi parte d'Italia siano ubicati i terreni soggetti allo scorporo.

In sostanza noi abbiamo ragionato in questi termini: qual'è l'imponibile dominicale (cioè il

beneficio fondiario lordo) che serve di base per determinare l'imposta fondiaria che il proprietario dei terreni deve oggi corrispondere all'erario? È la tariffa catastale del 1937-1939 moltiplicata per il coefficiente 12. In merito a questo coefficiente non posso far a meno di osservare che mentre per gli altri redditi, vuoi attraverso l'elevazione dell'aliquota delle singole imposte, vuoi attraverso la procedura dell'accertamento, si è prodotta automaticamente una considerevole aderenza al mutato potere di acquisto della moneta ed alle variazioni che si sono verificate nei rapporti di produzione e di scambio, per ciò che interessa invece il reddito dominicale lo Stato non ha finora ritenuto opportuno di elevarlo oltre il coefficiente suddetto. Ciò è tanto vero che nel progetto di legge sulla perequazione tributaria che è già stato discusso in questa Assemblea e che prossimamente verrà esaminato nei singoli articoli si dichiara, in modo esplicito, che nulla verrà innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e di quello agrario. Anzi, nella relazione ministeriale che accompagna quel progetto di legge di iniziativa del Ministro delle finanze, si precisa: « Per i terreni prima di agire in questa materia si ritiene necessario ed opportuno approfondire ulteriormente gli studi, tenendo conto di tutti gli aggravii che pesano sul reddito fondiario, circa la possibilità di rivedere gli attuali redditi catastali, oggi fissati in appena 12 volte il livello prebellico ». Credo quindi di essere nel vero affermando che, tenuto calcolo di tali premesse e del fatto che la nostra agricoltura da un certo tempo a questa parte volge piuttosto in crisi, è facile presumere che tale coefficiente rimarrà immutato, o quasi, ancora per parecchio tempo.

Ed allora — e questo è il punto — perchè per stabilire l'indennizzo che si dovrebbe corrispondere alla proprietà per lo scorporo dei terreni non si impiega una formula unica e generale per tutte le zone agrarie italiane, e cioè quella della capitalizzazione al tasso legale del 5 per cento dell'imponibile dominicale lordo che oggi serve di base per la determinazione dell'imposta fondiaria? Il proprietario paga o non paga l'imposta fondiaria in base alla tariffa del 1937-1939 moltiplicata per 12? La paga. E allora, *mutatis mutandis*, anche per fissare l'entità dell'indennizzo sarebbe non soltanto equo, ma pure logico che senz'altro si capita-

lizzasse questo stesso imponibile al tasso del 5 per cento. È ovvio che ciò equivarrebbe a moltiplicare la tariffa del 1937-1939 per il coefficiente unico di 240. Questa è appunto la lettera e la sostanza del nostro emendamento.

Se il Governo ha usato ed intende mantenere tanta cautela nei confronti dei proprietari fondiari agli effetti fiscali, perchè non dovrebbe, a più forte ragione, fare altrettanto nei confronti dei contadini nullatenenti? Nossignori, si dovrebbe ricorrere ad un mercato gonfiato e tutt'ora al rialzo, impiegare coefficienti variabili da luogo a luogo, più elevati man mano che per un terreno della stessa qualità diminuisce la classe, e, per le diverse qualità, comparativamente assai più elevati proprio nei confronti dei terreni più scadenti, sui quali, ripeto, in massima parte verrebbe ad agire la riforma fondiaria di cui trattasi. Ma tutto ciò è assurdo ed anche iniquo! Mi si obietterà lo specioso pretesto che in tal modo si vuole riprodurre il valore patrimoniale del mercato libero dei terreni in quel periodo perchè esso ha servito di base per l'imposta patrimoniale progressiva, ma noi abbiamo già visto di che razza di mercato si tratta e cioè di un mercato anormale, in cui sussistono tanti inconcepibili sfasamenti e tante incongruenze, di un mercato, insomma, che se poteva servire per una imposta di carattere straordinario rivolta a colpire la ricchezza immobiliare in un periodo in cui lo Stato doveva far fronte a indeclinabili esigenze (ricchezza immobiliare che non ha perso niente con la guerra, perchè si è trovata automaticamente col valore patrimoniale adeguato alla svalutazione monetaria) è assurdo ed iniquo che oggi, e per giunta in sede di riforma fondiaria coatta, esso si ritorca proprio nei confronti dei contadini poveri. Perchè, onorevoli colleghi, questi sfasamenti e queste incongruenze che vanno a tutto vantaggio della proprietà fondiaria, ricadono fatalmente sulle spalle di gente misera che non dispone affatto di mezzi finanziari e che sulla terra, di cui sarà proprietaria solo quando avrà pagato tutto lo scotto, è costretta a lavorare durissimamente se vuol ricavare i frutti per vivere alla meno peggio e per sostenere le indispensabili spese di impianto e di esercizio che la terra stessa richiede.

Rifacendomi all'esempio citato, dei pascoli ed incolti produttivi, col reddito medio dominicale

di 45 lire per ettaro, se questo reddito viene moltiplicato per 240, come proponiamo nel nostro emendamento, il valore patrimoniale risulterebbe di 10.800 lire per ettaro. Come vedete esso si avvicina alquanto a quello di 13.741 lire che si ottiene con la capitalizzazione della reale rendita netta odierna, ed è però meno della metà di quello di 23.800 lire per ettaro che risulterebbe dalla valutazione ai fini dell'imposta patrimoniale che questo progetto di legge intende adottare.

Osservo, per debito di compostezza, che, data la qualità scadente dei terreni che sono stati assunti per base del nostro calcolo, le 10.800 lire per ettaro rappresentano una media di valori minimi. Quindi per gli altri terreni, se migliorano di qualità e di classe, poichè i rispettivi coefficienti della patrimoniale diminuiscono, è ovvio che lo scarto che ho determinato poc'anzi andrebbe anch'esso man mano riducendosi.

Onorevoli colleghi, prima di decidere vi prego di riflettere a fondo sulla nostra equa e razionale proposta. È fuori dubbio che secondo le norme del progetto di legge verrebbero ingiustamente favoriti i proprietari dei fondi, mentre il nostro criterio di valutazione è più razionale e va incontro alle scarse possibilità dei contadini poveri. Sarebbe dunque un atto di equità e di giustizia e anche di umana saggezza optare per questi contadini poveri, se non si vuole che un giorno molti di essi siano costretti ad abbandonare la terra che oggi verrebbe loro assegnata, perchè nonostante ogni buona volontà e tanto lavoro non sono più in grado di far fronte ai numerosi oneri e gravami che loro incombono. Questa sarebbe una beffa atroce, un insulto tremendo alla loro miseria e alle loro vetuste aspirazioni. Pensate che questi contadini anelano da secoli al possesso della terra e da secoli sono invece prostrati in uno squalore inumano e, spesso, in un ripugnante brutalimento di cui non hanno nessuna colpa e, soprattutto, pensate che quella proprietà fondiaria latifondistica che la presente legge andrebbe a favorire (salvo, naturalmente, pochissime eccezioni) con la sua ignavia, il suo miope egoismo e la sua protervia, è proprio essa stessa la causa prima del loro impressionante calvario fisico e morale. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salomone, relatore di maggioranza, per esprimere il pensiero della Commissione.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Poichè il senatore Cerruti ha invitato l'Assemblea alla riflessione e poichè ha svolto con calore oltre che con ampiezza la sua tesi a favore dell'emendamento, dovrò, sia pure brevissimamente, rispondere alle sue osservazioni. Dirò anzitutto che è un errore quello di insistere sull'onere grave da parte degli assegnatari della terra per il costo del terreno in relazione alle indennità di espropriazione. Questa costituisce il quinto dell'onere che grava sull'assegnatario, perchè per il calcolo che abbiamo fatto, l'onere per la terra come indennità è 60 mila, per le opere di trasformazione e miglioramento è 300 mila. Dai calcoli da noi fatti, onorevole Cerruti, la quota di ammortamento a carico degli assegnatari della terra rappresenta un onere così modesto che è inferiore al canone di affitto della terra stessa.

Detto questo, passo alle altre osservazioni che dovranno convincere gli onorevoli colleghi di questa Assemblea a votare contro l'emendamento Cerruti.

Prima di tutto c'è un criterio: noi siamo ricorsi ad un sistema meccanico e quindi dobbiamo obbedire a questo criterio, ma a fondamento di esso c'è un criterio di giustizia. Io già dissi, nella discussione generale, che come non era giusto pretendere da parte dei proprietari una indennità superiore a quella che era la determinazione del valore stabilito in base alla imposta patrimoniale, così dissi anche all'onorevole Cerruti che non era giusto che i proprietari ricevessero una indennità inferiore a quello che era il valore stabilito per la imposta patrimoniale. Se lo Stato viene a stabilire un certo valore per il terreno ed esige la imposta, non è giusto che non paghi poi proporzionalmente, non ritenga cioè quel valore come criterio di valutazione per l'indennità di espropriazione. (*Interruzioni e commenti dalla sinistra*).

Ora, l'onorevole Medici, nel suo efficace intervento, ha dimostrato che i valori stabiliti per l'imposta patrimoniale sono inferiori del 30 per cento ai valori medi di mercato. Ma io non voglio ritornare su quella che è stata la discussione generale. L'onorevole Cerruti propone un coefficiente di 240; cioè verrebbe multi-

plicato, il reddito dominicale, per un coefficiente fisso pari a 240. Invece, ai fini della determinazione dei valori per la patrimoniale, si usano coefficienti che giustamente e più equamente variano a seconda delle colture e delle zone. Quindi noi dobbiamo piuttosto riferirci a quei criteri equi che variano da zona a zona, da terreno a terreno, e non a questo criterio eccessivamente automatico e generale, prescelto dall'onorevole Cerruti.

Per questi motivi, per quanto brevemente esposti, ma, mi sembra, esaurientemente, a nome della Commissione chiedo che il Senato respinga l'emendamento dell'onorevole Cerruti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Segni per esprimere il pensiero del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già esposto il mio pensiero nella discussione generale, ma l'ampio intervento dell'onorevole Cerruti merita qualche parola di confutazione.

L'onorevole Medici, che era vice presidente della Commissione che stabilì i coefficienti per la imposta straordinaria sul patrimonio, ci disse già che si era tenuto conto che il periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 era stato un periodo eccezionale e che quindi i valori risultanti dagli atti di trasferimento erano stati notevolmente decurtati. Egli ci ha assicurato anche un'altra cosa, del resto di comune dominio e che è stata accettata dall'onorevole Cerruti, e cioè che il mercato attuale porta dei prezzi superiori a quelli che risulterebbero dalla applicazione dell'imposta patrimoniale. Ed allora noi siamo in un momento di mercato normale o siamo in un momento di mercato patologico? Insomma, mercato patologico o no, diamo una indennità che corrisponda ad un criterio automatico o una indennità che corrisponda al valore venale, perchè questi sono i principi comuni delle leggi di espropriazione? Se accettiamo questo secondo concetto, dovremo certamente dare una indennità molto superiore a quella stabilita dalla legge. D'altro canto non siamo più certo in un mercato patologico: tutt'altro, il mercato si è normalizzato, da quando si è stabilizzata la lira. Il mercato è quindi normale, ed è un dato che non è stato smentito dall'onorevole Cerruti e non può essere smentito.

I prezzi di mercato sono notevolmente superiori alle somme che risultano dall'applicazione delle tabelle della imposta patrimoniale; e siccome presso il Ministero vi è una Cassa della piccola proprietà che compera e dà contributi per l'acquisto di terreni, è un fatto, questo, che constatiamo continuamente.

Noi ci richiamiamo alla imposta patrimoniale per cercare di ottenere una riduzione dei prezzi del mercato corrente, e quindi nessuna facilitazione è stata data ai proprietari applicando quel criterio automatico, anzi, abbiamo stimato i terreni ad un prezzo alquanto inferiore. Lo Stato stesso, quando fa accertamenti sui valori per trasferimenti fondiari, applica dei valori superiori a quelli risultanti dall'imposta patrimoniale. Ciò vuol dire che lo Stato ritiene che la valutazione dell'imposta patrimoniale sia stata piuttosto bassa rispetto al valore dei terreni. Vi è una specie di etica anche per lo Stato: se lo Stato valuta un determinato immobile in un certo modo per colpirlo con determinate imposte, non solo nelle imposte progressive o eccezionali, ma in quelle sui trasferimenti di ricchezza, non è giusto che lo stesso Stato, quando si debba trovare ad espropriare questi stessi immobili, sia pure per scopi sociali, valuti i valori diversamente. Mi pare che abbiamo fondato la legge su principi di equità.

CERRUTI. E l'imposta fiscale?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma anche quella rappresenta una valutazione certamente inferiore alla realtà, e allora riconosciamo che diamo una indennità inferiore alla realtà, e che paghiamo in titoli di Stato. Tutte queste osservazioni dell'onorevole interruttore sono fuori del caso, perchè sappiamo bene che le valutazioni fiscali in questa materia sono sempre inferiori alla realtà: lo sappiamo per pratica esperienza, perchè tutti quanti abbiamo dovuto trattare questioni di tasse di registro per compravendita, di successione ecc. Questa realtà non si può smentire: le valutazioni fiscali sono inferiori ai valori reali di capitalizzazione del reddito che si verificano sul mercato.

Si è detto però che è eccessivo l'onere imposto al contadino e ciò in base a tutta una argomentazione basata sul caso specifico e singolare dei terreni incolti produttivi della pro-

vincia di Catania. Ora devo pensare che gli Enti che devono procedere alla riforma e che hanno la scelta dei terreni (nè voglio che questo sia messo ancora in dubbio: l'interpretazione tassativa della legge è questa) non andranno a scegliere terreni di questa classe. Quindi si è fondata tutta una argomentazione su un caso limite che probabilmente mai si verificherà.

D'altro lato, sappiamo tutti che, nel costo di una trasformazione fondiaria il prezzo del terreno rappresenta una parte minima, che va dal 15 al 20 per cento dell'intero valore del fondo trasformato.

Quindi l'aggravio preteso dei contadini è molto minore e, ad ogni modo, anche se ci fosse un aggravio minimo, esso sarebbe ingiusto; ma la verità è questa: la valutazione delle imposte patrimoniali è inferiore alle valutazioni che si dovrebbero fare moltiplicando per un coefficiente fisso il reddito catastale del 1939.

Non si tien conto della realtà, che cioè i valori come i prezzi hanno subito delle notevoli variazioni nel loro rapporto con la moneta dal 1939 ad oggi e non è giusto moltiplicare per un coefficiente unico poichè in questo modo si commette anche una ingiustizia nei confronti dei proprietari. Noi, come legislatori, non dobbiamo commettere ingiustizie nè nei riguardi degli uni nè nei riguardi degli altri; se vogliamo avere un criterio automatico, che corrisponda ad un principio di equità, dobbiamo adottare quello che è stato qui largamente discusso e che noi confermiamo completamente. Così noi tratteremo terreni uguali allo stesso modo, sia che lo Stato debba percepire una imposta straordinaria sulla ricchezza, sia che debba procedere alla espropriazione. Per questo chiedo che il Senato voglia respingere l'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cerruti-Spezano, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue un emendamento, presentato dal senatore Nobili e fatto proprio dal senatore Lusu, che è ora presente, così formulato:

« Nel primo comma, aggiungere in fine le parole: "dedotti i contributi che risultino corrisposti dallo Stato sia a titolo di sussidio sia

a titolo di concorso nel pagamento d'interessi di prestiti per esecuzione di precedenti opere di bonifica" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lussu, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi sono poi due emendamenti del senatore Nacucchi, così formulati:

« Iniziare il primo comma con le seguenti parole:

" Salvo miglioramenti, trasformazioni e costruzioni posteriori al 28 marzo 1947, " ».

« Sostituire alla dizione del secondo comma la seguente:

" Detta indennità viene corrisposta all'espropriato per il 25 per cento in denaro e per il 75 per cento in titoli dello Stato ecc.

" Gli espropriati potranno pagare l'imposta progressiva sul patrimonio con titoli di Stato ricevuti in pagamento in indennità di esproprio calcolati alla pari " ».

Poichè non è presente il senatore Nacucchi, si intendono ritirati.

Vi è poi un emendamento del senatore De Luca, così formulato:

« Nel secondo comma, sopprimere le parole: " a decorrere dal terzo esercizio, ecc. " sino alla fine del comma ».

Onorevole De Luca, mi sembra che il suo emendamento tenda a chiarire un dubbio, che tuttavia non ha ragione di essere se si pone attenzione alle virgole che sono poste dopo le parole: « Stato » e « per cento netto ». Risulta chiaro allora che il terzo esercizio finanziario si riferisce alla redimibilità dei titoli.

DE LUCA. La dizione veramente non è molto chiara: anche io ho ritenuto di interpretare il secondo comma dell'articolo 18 così come lo ha interpretato l'onorevole Presidente, ma desidererei che anche da parte del Ministro venisse una analoga assicurazione, dopo di che non avrei ragione di insistere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Assicuro il senatore De Luca che il secondo comma dell'articolo 18 va inteso nel senso che solo la redimibilità venticinquennale decorrerà dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge, mentre la corresponsione degli interessi decorrerà dall'entrata in vigore della legge.

DE LUCA. Quello che a me preme è che sia ben chiaro che il momento del pagamento dell'indennità in titoli corrisponda al momento dell'esproprio, e cioè che gli interessi e le conseguenze utili del prestito forzoso incomincino da quel momento. Se poi la redimibilità incomincia un anno prima o dopo, a me non interessa. Pertanto, dopo le delucidazioni avute, dichiaro di non insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 18 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli articoli 16 e 17 a proposito dei quali il senatore Spezzano ha rinunciato agli emendamenti soppressivi da lui proposti. Ne do lettura:

#### Art. 16.

All'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è aggiunto il seguente comma:

« La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, può avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennità ai sensi del successivo articolo 7 ».

(*È approvato*).

#### Art. 17.

Nel comma primo dell'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, alla parola « espro-

priati » sono sostituite le parole « sottoposti a procedimento di espropriazione ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 19, il quale è così formulato:

#### Art. 19.

Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennità è fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento della indennità.

Per la corresponsione della indennità prevista nel precedente comma è autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-1951, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il versamento di tale somma è ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere.

A questo articolo c'è una proposta di soppressione del senatore Spezzano, il quale rinuncia a svolgerla.

Prego la Commissione e il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione, poichè è intuitiva la sua opinione, essendo già stata espressa nella discussione generale, si limita ad esprimere parere contrario all'emendamento soppressivo dello onorevole Spezzano.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario alla soppressione di questo articolo, in quanto esso rappresenta in sostanza una restrizione delle norme già fissate nella legge per la Sila.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di soppressione del senatore Spezzano. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pertanto pongo in votazione l'articolo 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Ho chiesto la parola per chiedere una spiegazione: all'articolo 9 si parla, in caso di trasformazione parziale del fondo a cura del proprietario, di « rimborso delle spese di trasformazione »; l'articolo 19 dice al primo comma: « dedotto il sussidio statale ». Ora, io vorrei sapere dove si preleveranno i fondi per questo scopo: se sono forniti da questa legge è un conto, se si prendono invece da altre leggi o da altri stanziamenti la cosa è diversa. Noi abbiamo intenzione di proporre che gli stanziamenti disposti in aiuto dell'agricoltura, sia con la legge del 1933 sulla bonifica integrale (se fondi ci saranno ancora) sia con la legge del 1° luglio 1946, n. 31, siano riservati alla piccola proprietà coltivatrice. Ora i fondi di cui parla l'attuale disegno di legge dove si prenderanno? Il testo dà luogo ad una preplexità che è bene sia chiarita.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dovrà essere fatto uno stanziamento speciale, perchè si tratta di corresponsione di indennità; non si tratta di un beneficio generale, ma di una indennità che viene corrisposta in danaro, anzichè in titoli.

PIEMONTE. I fondi sono stabiliti dalla legge?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Deve essere fatto uno stanziamento per l'eventuale corresponsione di una parte della indennità in contanti. Questi stanziamenti verranno fatti in base ad una legge particolare e non alla legge ordinaria.

PIEMONTE. Ringrazio l'onorevole Ministro del chiarimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 20:

#### Art. 20.

L'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 5°, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima,



tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a società, posteriori al 1° gennaio 1948.

Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.

Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949.

I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

L'indennità, in caso di esproprio di beni alienati, verrà corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennità e il prezzo di acquisto versato.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma 1° del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto.

A questo articolo il senatore Spezzano ha proposto vari emendamenti. Egli propone anzitutto di sopprimere l'articolo. Insieme al senatore Cerruti propone inoltre: « in via subordinata, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, di sopprimere le parole: " salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro " ».

Ed infine, sempre in via subordinata, propone di sopprimere l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano per svolgere questi emendamenti.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, siamo ormai alla fine di questa fatica non indifferente ed io vorrei che, nell'esame di questo articolo 20, vi fosse attenzione vigile da parte di voi tutti e ci si parlasse con completa ed assoluta sincerità. Non mi illudo che i miei emendamenti possano essere accolti. Sta di fatto però che gli emendamenti sono giusti ed è indispensabile che ci siano perlomeno dei chiarimenti in proposito. Io sono certo che se domandassi nei corridoi ai colleghi e allo stesso Ministro il loro pensiero sulla formulazione di questo articolo, la qualifica più benevola che ognuno darebbe sarebbe che la formulazione è completamente infelice. Qui dentro, poi, poichè siete legati dalla disciplina e dovete votare, direte che non è perfetta la forma, ma che ciò non modifica i concetti base.

Ora io desidero domandare ai colleghi: volete applicare realmente il principio che tutti avete votato per la legge sulla Sila, e cioè che gli atti a titolo gratuito a favore dei figli, fatti dopo il 1° gennaio 1948, sono inefficaci di diritto? Se volete ciò dovrete dichiararvi contrari alla eccezione stabilita nel comma successivo. Io ho motivo di ritenere che la maggioranza di voi voglia realmente che gli atti anche a titolo oneroso fatti a favore dei figli siano ritenuti inefficaci. Orbene, votando l'articolo 20 così come è, questo principio viene annullato. *In cauda venenum*: l'eccezione distrugge il principio. Infatti viene stabilito che in tanto gli atti a titolo oneroso a favore dei figli sono considerati a titolo gratuito, e quindi inefficaci, in quanto non siano stati riconosciuti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro. La fedele espressione della legge è: « Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro ». Vorrei domandare a tutti coloro che hanno una qualsiasi conoscenza della materia se si può prendere, per accertare se l'onerosità mascheri fraudolentemente la gratuità, l'accertamento fatto in sede di registro. L'ufficio di registro, cioè il fisco, ha interesse a

far gli accertamenti esclusivamente dal punto di vista fiscale. È tutto un gioco di tariffe. Io temo che nella realtà non troveremo alcun atto che sia stato dichiarato a titolo oneroso e che l'ufficio di registro l'abbia ritenuto gratuito. Perciò, se volete scherzare, affermando il principio che gli atti a titolo oneroso a favore dei figli si considerano a titolo gratuito, votate pure l'eccezione. Sappiate però che così facendo non pigliate noi in giro ma voi stessi, peggio gli elettori che dovrete difendere.

Seconda questione, delicata soprattutto per i riflessi che potrebbe avere nei riguardi della legge Sila. Già in sede di Commissione ho accennato ad essa. Mi riferisco all'ultimo comma dell'articolo 20, che dice:

« Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto ».

Perché chiediamo la soppressione dell'articolo? Vorrei ricordare agli amici che con me hanno discusso la legge Sila che questo stesso comma era compreso nel progetto governativo della legge Sila, all'articolo 12. I colleghi sanno tutte le eccezioni che noi abbiamo fatto e sanno che l'articolo 27 della legge Sila è stato il risultato di un compromesso fra me e l'autorevole presidente Zoli, per cui nell'articolo 27 della legge Sila non c'è più quel comma che era nell'articolo 12 del disegno e che è stato riportato in questo articolo 20. Tale comma è stato escluso dalla legge Sila, non per dimenticanza, ma perché, avendo noi stabilito che tutti gli atti di vendita fino a un determinato periodo sono efficaci a meno che non venga dimostrata la frode, era superfluo inserire questa disposizione. In sede di Commissione ho chiesto al relatore Salomone e al Ministro perché questo comma era stato riportato nell'articolo 20 del progetto in discussione. Non ho avuto chiarimenti che mi abbiano soddisfatto, ma ho sentito fare da parte dell'onorevole Salomone in Aula delle affermazioni molto pericolose. L'onorevole Salomone, parlando dell'ultimo comma dell'articolo 20, ha detto: « tutti gli atti di vendita fatti a norma della legge per la piccola proprietà sono validi fino a quando questa legge

— stralcio — non entra in vigore ». Il che mi spinge a domandarvi: perché queste diversità di trattamento nei riguardi della piccola proprietà, a secondo delle varie zone? È una doppia misura, un diverso peso che non trova alcuna giustificazione. Gli stessi motivi che vi hanno indotto ad escludere questo comma dalla legge per la Sila, vi debbono portare ad escluderlo anche per questa legge, a meno che non si voglia fare una nuova legge modificativa di quella della Sila, in cui si specifichi quanto in questo comma è contenuto.

Ma vi è di più, ed anche su questo richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi. L'onorevole relatore di maggioranza ha detto: tutte le vendite saranno valide fino al giorno, ecc. ecc. No, poiché non c'è nessuna norma che limiti l'efficacia di questi atti, dobbiamo arrivare a questa conseguenza, che saranno valide tutte le vendite che verranno fatte anche dopo la pubblicazione della legge che noi discutiamo e fino a quando i terreni non facciano parte dei piani di esproprio. Si vuole affermare tutto questo? Si vuole a tanto arrivare? Siete maggioranza e potete fare quello che volete, ma questa non è giustizia. Voi create una doppia misura e un doppio peso, uno per questa legge ed uno per la legge sulla Sila. Nel crotonese l'ente Sila ritiene inefficaci alcune vendite fatte a norma della legge per la piccola proprietà; sarebbe bene che il Ministro chiarisse all'Ente come stanno le cose.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza per esprimere il parere della Commissione sulle proposte del senatore Spezzano.

**SALOMONE, relatore di maggioranza.** Le questioni sottoposte all'esame del Senato dall'onorevole Spezzano, con i suoi due emendamenti soppressivi, riguardano, per una parte, l'innovazione concernente gli atti onerosi a favore dei figli che, nella legge sulla Sila, si presumevano a titolo gratuito, comminandone l'inefficacia, mentre invece all'articolo 20 del disegno di legge attuale gli atti onerosi, anche a favore dei figli, si considerano bensì a titolo gratuito, e quindi inefficaci, salvo che non venga dall'ufficio del registro, in sede di applicazione della tassa sui trasferimenti, l'accertamento che tali atti siano a titolo oneroso. La

omissione di questa circostanza nella legge Sila credo che si possa spiegare per il modo come si è svolta la discussione per l'articolo 27, perchè attraverso quei tali compromessi, ricordati dall'onorevole Spezzano, qualche cosa di impreciso evidentemente è potuto sfuggire. Io desidero fermarmi sul merito, non sul fatto che non è stata inserita la norma nella legge per la Sila, perchè essa potrebbe essere, in sede di coordinamento, se riconosciuta giusta, estesa alla legge della Sila. Ora io ritengo, come del resto ha ritenuto la maggioranza della Commissione (poichè io non esprimo parere personale, ma quello della grande maggioranza della Commissione) che questa clausola a favore dei figli abbia un fondamento giuridico, e cioè, che la presunzione di gratuità del contratto il quale rivesta la forma di trasferimento a titolo oneroso deve cedere di fronte alla constatazione del vero rapporto. È una presunzione quella che l'atto sia gratuito, ma quando l'ufficio del registro, che avrebbe tutto l'interesse, data la maggiore imposta specialmente per i grossi patrimoni, di accertare che si tratti di trasferimenti a titolo gratuito invece che a titolo oneroso, quando un ufficio statale, attraverso un procedimento stabilito dalla legge fiscale, accerti che non si tratta di un atto a titolo gratuito, ma di uno a titolo oneroso, allora quella tale presunzione cade di fronte alla legale constatazione. Noi non possiamo evidentemente chiudere gli occhi, quasi per un atto di persecuzione contro quei trasferimenti, e ritenere gratuito quello che invece è oneroso.

E questo, per quanto riguarda il primo emendamento proposto dall'onorevole Spezzano.

Relativamente all'altro emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 20, debbo ancora ripetere questo. Se è vero che in questa legge si è fatto un trattamento di favore ai trasferimenti a favore della proprietà contadina, cioè a favore di quella categoria di persone che avrebbero il diritto eventualmente ad avere assegnata la loro quota di terreni, e la disposizione che non è stata messa nella legge per la Sila, noi potremmo, attraverso un coordinamento di questa legge con l'altra, estenderla anche a quei territori. Ma se è giusto tenere conto di questa determinata e speciale condizione di fa-

vore che si fa alla piccola proprietà contadina, non perchè ci sia stata una omissione in una legge precedente questa omissione dovrebbe anche esserci in questa legge. Si tratta quindi di una questione di merito.

Ora, l'onorevole Spezzano, per le considerazioni da lui svolte, ritiene invece che sia giusto questo trattamento a favore della piccola proprietà contadina. Pertanto io mi posso dispensare dall'illustrare il concetto che è già implicito nelle parole dell'onorevole Spezzano. Egli in sostanza si duole di una cosa, e forse gliene posso dare ragione: che questa agevolazione a favore degli acquirenti contadini non sia stata contenuta nella legge per la Sila. Ma questa può essere l'espressione di un desiderio che tale norma venga ad essere applicata anche a quei territori; ma non può essere motivo perchè sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 20.

Quindi, a nome della Commissione, prego il Senato di respingere i due emendamenti dell'onorevole Spezzano.

**PRESIDENTE.** Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

**SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Darò esatto conto della mia opinione contraria ai due emendamenti proposti dall'onorevole Spezzano. Lasciamo da parte l'emendamento soppressivo che è stato da lui abbandonato, e veniamo agli emendamenti modificativi.

Il primo consiste nel sopprimere nel secondo comma dell'articolo 27, della legge 12 maggio 1950, le parole « salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro ». Perchè si è introdotta, durante la lunga discussione avvenuta alla Camera dei deputati, questa modifica? Perchè gli atti a titolo gratuito, pagano più che gli atti a titolo oneroso. L'imposta di trasferimento degli atti a titolo oneroso è inferiore all'imposta di trasferimento degli atti a titolo gratuito, quando vi sia parentela tra compratore e venditore, tanto è vero che all'atto della vendita il notaio chiede sempre se ci sia un legame di parentela tra le parti, perchè le imposte di successione e di donazione sono superiori all'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso. Quindi il fisco è

interessato a considerare l'atto come a titolo gratuito.

In quali casi si fa eccezione? Solo quando vi sia la prova che il compratore ha fornito il proprio danaro per fare l'acquisto e che era in condizione di fornirlo. È una prova rigida, molto difficile a darsi di fronte al fisco, e pertanto le eccezioni ammesse da quest'ultimo sono veramente difficili, rare a verificarsi e sempre giustificate.

D'altronde, se noi abbiamo potuto pensare di colpire con una forma certamente grave gli atti a titolo gratuito, è perchè abbiamo ritenuto che essi fossero fatti semplicemente per eludere il disposto della legge. Invece, quando l'atto ha una causa a titolo oneroso, questo motivo di sospetto, questo motivo di inefficacia non sussiste più e pertanto il legislatore non può andare oltre certi limiti.

Si è posto poi in dubbio che questi atti potessero verificarsi anche dopo l'entrata in vigore della legge. A questo proposito l'articolo 4 di questa legge ed il comma quarto di questo stesso articolo 20 dispongono — credo che fosse questa l'assicurazione che voleva il senatore Spezzano — che anche gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949 sono nulli. Quindi sono nulli gli atti a titolo gratuito a favore dei figli ed anche quelli a titolo oneroso che sono compiuti dopo il 15 novembre 1949.

Perciò non vi è alcun pericolo: gli atti stipulati dopo il 15 novembre 1949 sono tutti colpiti da una eguale sanzione.

Secondo emendamento. Mi pare strano questo secondo emendamento che è suppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, perchè, se non leggo male, il disegno di legge presentato dalla minoranza alla Camera conteneva nell'articolo 19 proprio questo terzo comma: « sono valide le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 144 ». Noi non abbiamo fatto che riportare in questo articolo quello che era il progetto dell'opposizione davanti alla Camera. È curioso che i principi che sono accettati dinanzi alla Camera non siano più accettabili dinanzi al Senato! Sul principio di questo articolo l'opinione era pacifica. Le vendite, se eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, erano valide. Non abbiamo fatto

altro che inserire il contenuto del vostro progetto nella legge e per specificare meglio, per quanto non ce ne fosse bisogno, si è anche citato l'articolo 11, per quanto compreso nel richiamo della intera legge. Il richiamo fu quindi fatto soltanto *ad abundantiam*, ma non ha modificato niente della preesistente situazione legislativa.

Siccome questo ultimo comma dell'articolo 27 è stato accettato dall'opposizione nel suo disegno di legge dinanzi alla Camera, chiedo che il Senato respinga l'emendamento suppressivo che oggi si propone e, sentite le ragioni di merito, chiedo che respinga altresì l'altro emendamento modificativo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Spezzano se insiste nei suoi emendamenti.

SPEZZANO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento suppressivo dell'articolo 20 proposto dal senatore Spezzano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento al secondo comma dell'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, proposto dal senatore Spezzano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento suppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, proposto dal senatore Spezzano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue un emendamento del senatore Nacucchi così formulato:

« Sostituire la dizione del quarto comma del nuovo testo dell'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, con la seguente:

” I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

” Lo scorporo, però, deve avere luogo preventivamente sui terreni rimasti nel patrimo-

1948-50 - DX SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1950

nio dell'alienante e solo in caso di incapacienza su quelli alienati » ».

Poichè il presentatore è assente l'emendamento s'intende ritirato.

C'è poi un emendamento presentato dal senatore Nobili e fatto proprio dal senatore Lussu:

« Nel primo comma, del nuovo testo dell'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, aggiungere dopo le parole: " in contemplazione di matrimonio ", le altre: " di quelle occorse per fondazioni rivolte a fini di assistenza sociale interessanti la zona dove i beni si trovano ... " ».

Domando all'onorevole Lussu se intende mantenerlo.

LUSSU. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 20, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 21.

L'assegnazione delle terre è fatta secondo le norme dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine, di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennità di esproprio sarà dimiunita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle norme in vigore.

Il trasferimento delle terre di cui all'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, potrà effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprietà direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola.

Il senatore Spezzano ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo 21.

SPEZZANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 21 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e ora letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 22.

Nei comprensori di bonifica ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nei quali non siano costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di riforma assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

#### Art. 23.

Le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno coordinate con la legge generale sulla riforma fondiaria.

(È approvato).

#### Art. 24.

In relazione all'articolo 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'articolo 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge.

Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto.

Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla citata legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

(È approvato).

#### Art. 25.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 26.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È stato presentato dal senatore Nobili e fatto proprio dal senatore Lussu, un emendamento soppressivo dell'articolo. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro parere.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo non accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore De Luca aveva proposto di inserire, prima della tabella allegata al disegno di legge, che diviene: « tabella B », la seguente:

« Tabella A — (Tabella n. 3 allegata al disegno di legge sulla riforma fondiaria — Stampato del Senato n. 977).

« Sono compresi nella zona B oltre gli interi territori della Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le seguenti parti di regione, delimitate come segue in riferimento alle indicazioni della carta al 100.000 dell'I.G.M., o alle delimitazioni statistiche delle zone agrarie, o alle delimitazioni di comprensori di bonifica:

##### 1) *Abruzzi*:

« Il territorio dell'ex lago del Fucino delimitato secondo le seguenti linee: a partire dalla stazione ferroviaria di Avezzano il corso della ferrovia fino alla stazione di Pescina, quindi la strada stazione-Pescina paese, poi la strada statale fino a Gioia dei Marsi, poi linea diretta fino a Colle Longo; linea diretta fino a Civitella in Val Roveto; linea diretta fino al punto trigonometrico Madonna del Monte a nord-est di Capistrello (quota 1280) e successivamente linea diretta fino alla stazione di Avezzano;

##### 2) *Molise*:

« Le zone agrarie Guglhonesi, Palata e Larino;

##### 3) *Toscana*:

a) tutta la zona agraria « alta e media collina della Val di Cecina » in provincia di Pisa;

b) tutto il territorio contiguo al precedente, delimitato a sud dal confine della zona agraria « Alta e media collina della Val di Cecina »; a est dal confine della provincia di Pisa con quella di Livorno; ad ovest dal confine della provincia di Pisa con quello di Firenze ed a nord da una linea che partendo dalla stazione ferroviaria di Orciano, segue la strada per Orciano fino a Pieve di San Luce; da qui una linea spezzata che va all'abitato di Laiatico, e poi al punto dove il torrente Roglio interseca il confine con la provincia di Firenze;

c) tutto il territorio costituente il comprensorio di bonifica della Val d'Orcia in provincia di Siena;

d) la parte di territorio costituente il comprensorio di bonifica della Val di Paglia ricadente in provincia di Siena;

e) in provincia di Livorno tutto il territorio in sinistra del fiume Cornia;

f) tutta la provincia di Grosseto.

4) *Lazio*:

a) tutta la zona della provincia di Viterbo compresa tra il mare, i confini della provincia di Roma e Grosseto, e una linea che, partendo dal punto in cui la Via Cassia taglia il confine della provincia di Roma segue la Via Cassia stessa per Sutri fino a Vetralla, e che da tale paese va, per linee rette a Commenda, Pian Sano, toccando poi il confine della provincia di Grosseto a Monte Becco;

b) tutta la zona della provincia di Roma compresa tra il mare, il confine della provincia con quella di Viterbo, il corso del Tevere fino al livello di Prima Porta, e da qui una linea spezzata passante per la Storta, Boccea, Tragliata, Ceri, Ladispoli;

5) *Veneto ed Emilia*:

« Province di Ferrara e di Rovigo, tutto il territorio a est della linea ferroviaria Bologna-Venezia.

6) *Campania*:

« Tutto il territorio del comprensorio di bonifica del Basso Volturno ».

In seguito al ritiro dell'emendamento presentato dallo stesso senatore De Luca all'articolo 1, anche il presente emendamento s'intende ritirato.

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, comunico al Senato che il senatore Nacucchi ha presentato la seguente proposta:

« La tabella alligata al progetto di legge richiede un riesame totale che la faccia corrispondere effettivamente a quel criterio di selettività che le si attribuisce nella relazione, ma cui in realtà non corrisponde.

« Si propone quindi la nomina di una Commissione per il riesame di detta tabella, allo scopo di eliminare tutte le gravi sperequazioni alle quali quella proposta darebbe luogo ».

Non essendo però egli presente la proposta si intende ritirata.

Faccio inoltre presente che dai senatori Spezzano e Cerruti è stato presentato un ordine del giorno analogo ad un ordine del giorno già approvato dalla Camera dei deputati.

L'ordine del giorno è così formulato:

« Il Senato, considerate le particolari condizioni dei vigenti contratti miglioratori e le logiche e legittime aspirazioni dei contadini concessionari tendenti ad ottenere una stabile e definitiva sistemazione sulla terra, invita il Governo a presentare con carattere d'urgenza un appropriato disegno di legge, il quale, regolando definitivamente questa complessa materia, accolga e soddisfi le logiche e legittime aspirazioni dei contadini miglioratori ».

Poichè i presentatori rinunciano a svolgerlo, chiedo all'onorevole Ministro se lo accetta.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho nessuna difficoltà ad accettarlo perchè è dello stesso tenore dell'ordine del giorno che io ho accolto e che è stato approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Mi sia consentito di esprimere le ragioni per cui, per considerazioni essenzialmente politiche, voterò contro. Non vi è persona che abbia vissuto addentro ai vasti problemi che la terra impone nel Mezzogiorno e nelle Isole, non vi è uno solo che non debba riconoscere che questa legge, per l'importanza stessa della sua natura, è una delle leggi fondamentali che regoleranno lo sviluppo della lotta politica in Italia. Parlo come uno che appartiene al Mezzogiorno e alle Isole, ma parlo con una coscienza nazionale che credo modestamente non possa essere messa al di sotto della coscienza nazionale di nessuno dei colleghi che onorano il Senato.

Esprimo una preoccupazione di carattere politico alla quale desidero dare rilievo. Il modo con cui si è discusso al Senato questa legge è estremamente preoccupante. E poichè chi ha l'onore di parlarvi, come molti dei colleghi presenti in quest'Aula, si riporta, per esperienza politica ad un passato lontano, ma non troppo, i precedenti ci danno ragione di preoccuparci maggiormente. Mi guardo bene dal riandare, sia pure in estrema sintesi, alla sostanza di

questa legge, ma dico che essa era ed è una legge fondamentale che doveva avere in questa Camera l'esame adeguato alla sua importanza.

Secondo la Costituzione, che ne regola l'andamento, vige il sistema bicamerale. Ricordo ancora una volta che io non ero per il sistema bicamerale ma per il sistema della Camera unica, come ho sostenuto — non è ora il caso di vedere se a torto o a ragione — ripetute volte all'Assemblea costituente. Sistema della Camera unica, moderato necessariamente da altri istituti, anche da quello presidenziale per esempio. Si è invece affermato il principio delle due Camere. Ebbene, finchè esiste una Costituzione repubblicana, che è quella che è e alla quale tutti dobbiamo fedeltà, bisogna rispettare il sistema delle due Camere. Non lo si rispetta quando una legge come questa, votata dalla Camera dei deputati, si esige sia votata senza esame... (*Interruzioni dell'onorevole Tartufo- li, commenti dal centro e dalla destra*).

È per questo che io qui, partecipe alla lotta politica sin dalla mia prima giovinezza, elevo la mia protesta e mi permetto aggiungere, a nome di tutto il Partito socialista che ho l'onore di rappresentare parlando qui in questo momento, che dobbiamo rispettare la Costituzione. Ritengo che quel che è avvenuto oggi è un grave colpo al sistema bicamerale, sistema che noi possiamo riformare o sopprimere, ma in altra maniera, non in modo indiretto, insidioso, non politico e antiparlamentare. Il sistema noi lo possiamo modificare ponendo il problema costituzionalmente al Senato, alla Camera dei deputati e prima ancora agitandolo nella stampa, in congressi di cultura, tra uomini politici, giornalisti, scrittori, partiti politici e sindacati. Il problema della riforma insomma lo si pone in altro modo, ma non in questo.

Onorevoli colleghi, non c'è un solo parlamentare che non veda in questo, (mi sia consentito, dire non già per esprimere un concetto polemico, ma per esprimere la cosa in sè, quello che ci preoccupa) una connessione tra potere esecutivo e Parlamento. Naturalmente esiste una maggioranza ed è da questa maggioranza che esce il Governo. È ovvio che maggioranza e Governo sono la stessa cosa: peraltro, l'istituto parlamentare non è tale se permanentemente non si ha per l'opposizione quel rispetto che le è dovuto in regime parlamentare; altrimenti

l'opposizione non ha senso. È per questo quindi che io elevo ancora ferma e decisa la protesta per il modo inaudito con cui questa legge si è discussa e si è votata al Senato.

C'è qualche collega che di fronte ad una questione politica di questa importanza sorride, c'è qualcuno il quale prende per celia quello che è fatto serio... (*Interruzione dell'onorevole Tartufo- li*).

PRESIDENTE. Onorevole Tartufo- li, la prego di non fare interruzioni; se vuole parlare chieda la parola.

LUSSU. Il fatto politico è pertanto da considerarsi grave: è grave anche quella forma di lieta spensieratezza, di spavalderia con cui si sorride quando si pongono questi problemi. Onorevoli colleghi, io mi auguro che l'esempio che si dà oggi al Senato non si ripeta. Se si ripettesse, tutto il regime parlamentare sarebbe in crisi ed altri problemi gravi si porrebbero a noi e al Paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dichiaro che voterò senza riserve questo disegno di legge. I dettagli, i particolari sono quelli che sono; si possono fare osservazioni. Ma resta il fatto che questa è una legge, come ha riconosciuto il senatore Lussu, che ha una importanza fondamentale nella vita del nostro Paese. Si deve formulare un augurio: che si continui, che si faccia meglio, sicchè la riforma fondiaria sia una cosa che veramente concorra a trasformare il Paese. (*Approva- zioni*).

Ci dobbiamo augurare soprattutto, come ho avuto occasione di dire in un'altra seduta, che siano represses rigorosamente tutte le tendenze che, purtroppo, continuano nel nostro Paese a persistere: siano queste represses e soffocate e tutti coloro i quali non vedono limiti a certe loro vedute, a certe loro azioni, siano sorvegliati e messi da parte.

Voto quindi con piena convinzione, direi quasi con entusiasmo. Da quanto tempo si aspetta questa legge! Quando l'amico Canaletti, l'altro giorno, esaltava queste riforme sociali come un prodotto dell'attività del suo partito, risalendo anche alle istanze del Partito popolare del 1919, io pensavo che è legittimo da parte di un repubblicano « storico » ricordare che in tutta



l'azione secolare del Partito repubblicano e sta sempre in cima a tutti i pensieri la riforma sociale e in particolare quella agraria. Questa legge, per la quale, finalmente, molti contadini d'Italia potranno essere proprietari, è una delle leggi iscritte nel programma repubblicano fin dal 1865, fin dai primi congressi delle società operaie affratellate; è inserita nel programma che Mazzini lanciò con la « Roma del popolo » nel 1871. I postulati sociali della dottrina repubblicana furono ripetuti durante 70-80 anni di vita dai repubblicani italiani.

Ma, vorrei anche dire una parola in contrasto con quel che ha detto l'amico Lussu sulla posizione politica di questo povero ... Senato. Egli ha voluto ancora una volta ripetere che il sistema unicamerale sarebbe preferibile. In sostanza con la sua affermazione egli ha condannato questo Senato.

*Voci da sinistra.* No, no.

LUSSU. Mi spiace, ma non è esatto.

CONTI. È esatto.

*Voci da destra.* Abbiamo sentito tutti.

CONTI. Se non ho bene afferrato, è evidente che Lussu non è stato chiaro. Ma se egli ha detto che alla Costituente sostenne doversi preferire la Camera unica io mi fermo a questa sua affermazione esplicita.

No, no! Il sistema bicamerale è una necessità della Democrazia; il sistema bicamerale è una necessità assoluta che risponde al concetto democratico delle molte assemblee le quali con le loro molte e diverse voci compongono il pensiero collettivo della Nazione.

LUSSU. Io ho detto che esiste una Costituzione e che è obbligatorio rispettarla.

CONTI. Sissignore, ma il principio contrario è stato affermato ed io ho sentito il dovere di confutarlo.

Ma c'è un inconveniente, e adesso forse non mi direte più bravo ... (*rivolto alla destra*). C'è un vero inconveniente ed è la esistenza di una maggioranza massiccia, eccessiva. Onorevoli colleghi, rendetevne conto. (*Commenti al centro e a destra*). Da questo fatto deriva l'inconveniente per il quale una Camera avendo parlato in un modo, l'altra Camera è obbligata a parlare allo stesso modo. Questo è certamente un inconveniente; rendetevne conto, se voi credete, come penso che sia, nella bontà del sistema bicamerale.

Dette queste cose non ho altro da aggiungere. Ripeto soltanto, onorevoli colleghi: continuiamo per questa strada e credo che faremo il bene del nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, quando l'onorevole Lussu ha chiesto la parola per dichiarazione di voto io veramente mi aspettavo che, di fronte all'importanza di una legge come questa, si ripetesse quello che qui era avvenuto nella votazione della legge sulla Sila, quando alcuni della parte politica nella quale milita l'onorevole Lussu hanno votato favorevolmente al complesso della legge perchè, al disopra di quelle che possono essere le interpretazioni politiche delle leggi votate nei due rami del Parlamento, c'è la considerazione del bene del Paese, e, nel Paese, del bene delle categorie più umili di cittadini.

Ma l'onorevole Lussu ha creduto — in sua coscienza naturalmente — di motivare la sua opposizione alla legge con delle considerazioni che sono estranee al progetto di legge stesso. Noi votiamo favorevolmente il complesso del progetto con coscienza nazionale, con coscienza serena e con consapevolezza di ciò che votiamo.

Come si fa a dire che qui non si è discusso, che qui è avvenuta in fondo una commedia? Basta ripensare alle 15 sedute che si sono tenute, basta ripensare a ciò che qui si è detto da 32 oratori di ogni parte politica, a quanto si è detto, nella discussione degli emendamenti presentati, dai rappresentanti della Commissione che esprimevano anche il pensiero della maggioranza del Senato. Noi abbiamo avuto la massima comprensione per quanto è stato detto anche dai nostri avversari. Io ho incontrato ieri sera nei corridoi del Senato un illustre collega dell'altra parte dell'Assemblea il quale con convinzione profonda mi diceva: « Ma perchè non avete un po' di comprensione per noi? », ed io gli rispondevo: « Ne abbiamo immensa di comprensione », e potevo anche dargli la mia parola d'onore che era così, perchè noi, nella presentazione degli emendamenti, non abbiamo affatto sottolineato una manovra ostruzionistica, ma una risposta ad un imperativo profondo della coscienza di coloro che parlavano. Se noi

abbiamo ritenuto di non approvare gli emendamenti è perchè abbiamo creduto liberamente e consapevolmente che essi non rispondero alla economia di questa legge. Nè eravamo qui sorridenti e scanzonati assistendo alla presentazione di questi emendamenti; qui non si fa il processo nè alle rughe sulla fronte, nè al sorriso. Ognuno ha l'espressione fisionomica che il proprio temperamento gli conferisce, e nessuno di noi può consentire ad altri di fare il processo inquisitore a quella che può essere la sua intenzione. (*Applausi dal centro*).

Noi possiamo ben dire di avere approfondito questo problema qui con i colleghi del Senato ed anche con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Noi non siamo digiuni in questa materia; noi siamo arrivati a questa discussione dopo avere ponderatamente esaminato il progetto di legge, dopo aver seguito con passione quanto è accaduto alla Camera dei deputati. E non è colpa del sistema bicamerale, onorevole Lussu, se noi, nell'interesse del Paese e dei lavoratori della terra, abbiamo creduto di non porre ostacoli alla più rapida applicazione di questo progetto di legge.

Come si fa a dire che questa è una riprova della inefficienza del sistema bicamerale, se in casi simili la Camera ha corrisposto a questa ansia e a questa istanza di far bene e presto, ad esempio, approvando senza modifiche il progetto sulla Sila e la legge Fanfani-case? È uno scambio di mutui servizi tra Camera e Senato, ed è anche una divisione di funzioni particolari per ottenere sempre lo stesso scopo. Ci saranno delle modificazioni tecniche da apportare, in questo sono d'accordo con il senatore Lussu, e potremo trovarci in separata sede per vedere di organizzare meglio questi rapporti tra le due Camere. Ma non possiamo, me lo consenta l'onorevole Lussu, non possiamo permettere che si venga qui a fare il processo a un articolo della Costituzione, quando si è fatto di tutto in questa Camera e nell'altra, con passione, per varare le leggi che il Paese attendeva. Se facciamo un elenco di quanto si è fatto nel Senato e nella Camera nei confronti di altre legislature, di altri tempi, potremmo provare all'opinione pubblica, al Paese che le accuse che si fanno a senatori e deputati di inefficienza, di infingardaggine sono residuati dell'opera di demolizione del sistema rappresentativo che è

stata fatta dal passato regime. (*Vivissimi applausi dal centro*). Noi diamo così un giudizio obiettivo. Non si preoccupi, onorevole Lussu, noi siamo stati definiti, da un collega della sua parte, alla Camera, maggioranza innaturale. Ora, l'amico Conti ci ha chiamato maggioranza massiccia. Dateci gli aggettivi che volete: noi siamo qui maggioranza solo relativa, voi lo sapete, la maggioranza della Camera è più numerosa, ma siamo stati mandati qui, come i nostri colleghi sono stati mandati alla Camera, legittimamente, in base a una battaglia elettorale lealmente combattuta, tanto che in un progetto sull'amnistia elettorale si è riconosciuto che la lotta elettorale del 18 aprile è stata combattuta in perfetta libertà. (*Vivissimi applausi dal centro. Proteste da sinistra*).

LUSSU. Non parliamo di queste cose.

CINGOLANI. Ma non permettiamo a nessuno di offendere noi, legittimi rappresentanti, genuini rappresentanti del popolo italiano. Abbiamo discusso il disegno di legge, lo approviamo, e ci appelliamo al giudizio del Paese. (*Vivissimi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*Vivissimi applausi e molte congratulazioni al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*).

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,25*).

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ». Credo che non sia opportuno riprendere la discussione in questo momento su tale disegno di legge, tanto più che l'attuale Presidente è relatore di questo provvedimento.

Proporrei pertanto al Senato di invertire l'ordine del giorno e passare a discutere il disegno di legge d'iniziativa del senatore Rosati ed altri « Ricostituzione di Comuni soppressi

in regime fascista » di cui è particolarmente importante l'approvazione, perchè giacciono dinanzi alla 1<sup>a</sup> Commissione almeno 40 disegni di legge, in attesa della decisione del Senato sul presente disegno di legge. D'altronde faccio presente che sono iscritti a parlare soltanto due senatori, Bisori e Rizzo Giambattista, per cui penso che si potrebbe esaurire la discussione in breve tempo.

UBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Il disegno di legge che si verrebbe ora a discutere, anche se ha l'apparenza di una leggina di minore importanza, tocca però un istituto di importanza fondamentale quale il Comune, per cui discuterla così, in un'ora così avanzata, *in limine* di una seduta, non sembra opportuno, anche perchè essa involge una grossa questione costituzionale, se cioè possa lo Stato legiferare in tema dalla Costituzione riservato e in via esclusiva alla Regione. L'argomento esige pertanto un approfondito esame. Perciò sarei favorevole a chiudere questa seduta « in bellezza », con la legge sulla riforma fondiaria, anzichè prolungarla, rinviando la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Rosati, che non potrà essere esaurita questa sera.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Io sono di parere opposto a quello espresso dal senatore Uberti. Le considerazioni accennate dal nostro Presidente sono gravi ed esattissime: questo disegno di legge già altre volte è stato rinviato e ciò ha portato al moltiplicarsi dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare per la ricostituzione di singoli Comuni, sicchè oggi dinanzi alla nostra prima Commissione pende, in questa materia, un numero di disegni di legge anche superiore, forse, a quello cui ha accennato l'onorevole Presidente. Quindi io auguro che il Senato, accogliendo la proposta del Presidente, discuta senz'altro questa sera la legge: tanto più che alle ore 19,25 mi pare che il Senato potrebbe dare il buon esempio di prolungare i suoi lavori di un'ora o un'ora e mezza, per una questione sulla quale si è già raggiunto un sostanziale accordo in sede di prima Commissione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io mi associo alla richiesta del collega che ha parlato testè, poichè rinviare ancora questo disegno di legge non credo sia il sistema più adatto per conferire serietà ai nostri lavori. D'altronde sul problema siamo tutti preparati e non vi è alcuna ragione plausibile perchè la sua discussione debba essere rinviata.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Sono favorevole al rinvio della discussione per lo meno a domani. Per la verità questa legge è venuta dinanzi alla 1<sup>a</sup> Commissione come cosa da poco; invece su di essa sono sorte discussioni fortissime che investono non solo un problema di costituzionalità, ma anche la possibilità o meno di costituire o ricostituire nuovi Comuni. Non sembra quindi a me opportuno trattare dell'argomento all'ultima ora, in fine di seduta con un'Aula semivuota. Mi sembrerebbe venir meno ad un compito di diligenza se non esponessi al Senato le difficoltà che offre questa legge.

È vero che non ha interferenze di ordine politico, ma è vero anche che essa investe questioni di tecnica amministrativa e legislativa di grande importanza per il Paese, dappoichè deve regolare la costituzione e la ricostituzione di nuovi Comuni.

Una discussione brevissima e sommaria potrebbe causare un rigetto da parte dell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge non solo, ma anche critiche e disappunti di notevole rilievo per quanto si sarà deliberato.

BUFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFFONI. Io mi associo alla richiesta di rinvio. Si tratta veramente di un disegno di legge importante, che può avere una notevole ripercussione in molti Comuni, e pertanto sarebbe il caso che venisse esaminato con maggiore attenzione, ciò che non si può fare adesso, alle 19,30. Noi non eravamo preparati alla discussione. Io vorrei prendere la parola, ma non ho avuto il tempo di esaminare a fondo la relazione e gli emendamenti.

Prego quindi il Senato di rinviare il disegno di legge ad una prossima seduta.

1948-50 - DX SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1950

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, osservo che il disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato il 30 giugno 1949; la relazione è stata presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1950.

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, è importante che noi questa legge la mettiamo in moto per non trovarci poi di fronte a quegli inconvenienti che ho segnalato e che sono stati confermati dal senatore Bisori, il quale fa parte della prima Commissione. Proporrei pertanto, poichè finora ci sono solo due iscritti a parlare, di iniziare la discussione, guadagnando in tal modo un po' di tempo; rimanderemo poi ad altro giorno il seguito della discussione, in modo che questa legge sia affrontata sicuramente nella settimana ventura.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io ho l'impressione, dopo le parole pronunciate dall'onorevole Presidente, che si voglia fare una discussione su questo disegno di legge senza seguire le norme abitudinarie dell'Assemblea. Io personalmente dichiaro che, per l'economia dei nostri lavori, una volta che un disegno di legge è stato presentato, lo si deve discutere, sia pure per respingerlo.

Dichiaro perciò fin da adesso, per chiarire il problema, che, se si discute questa legge, io esprimerò delle forti preoccupazioni perchè penso che una legge come questa vada inserita nell'ordinamento regionale autonomistico. Negli statuti speciali per le Regioni — Sardegna, Sicilia, ecc. — si è fatto riferimento esplicito a queste esigenze, ma il problema va inserito nella legge regionale generale che il Senato deve ancora discutere.

PRESIDENTE. Le vorrei far presente che nel testo della Commissione si dice: « La presente legge non ha efficacia per i territori di cui all'articolo 116 della Costituzione e cesserà negli altri territori quando entreranno in funzione gli organi competenti secondo quanto dispone la Costituzione ».

LUSSU. Ma allora è una legge che non ha ragione di essere, perchè tra poco avremo l'ordinamento regionale, almeno io spero. Mi pare che sia stato preso l'impegno di costituire questo ordinamento entro quest'anno, ed è un im-

pegno a cui non si può mancare. Allora, concludendo, vogliamo fare una discussione approfondita oppure no?

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Lussu che ho proposto di iniziare immediatamente la discussione di questo disegno di legge per evitare ulteriori ritardi. D'altronde credo che di nessuna legge si possa dire che il Senato ha fatto una discussione non approfondita quanto era necessario.

LUSSU. Sono d'accordo sull'opportunità di non rinviare la discussione: ho preso la parola preoccupato dal fatto che possa prendere consistenza l'abitudine di portare all'ordine del giorno un disegno di legge e poi di rinviarlo ancora senza discuterlo. Questo è un pessimo sistema.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, si farà luogo alla inversione dell'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Rosati ed altri: « Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista » (499).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BORROMEO, *Segretario*, legge lo stampato n. 499.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Primo iscritto a parlare è il senatore Bisori. Ne ha facoltà.

BISORI. Onorevoli colleghi, i Comuni soppressi dal fascismo furono 2.326, secondo rilievi di un nostro collega, il senatore Pezzini, rilievi stampati su una rivista dello scorso marzo. Fino a quel momento erano stati ricostituiti 542 comuni. Oggi pendono davanti alla prima Commissione del Senato disegni di legge singoli per la ricostituzione di 50 Comuni; e davanti alla prima Commissione della Camera pendono altri disegni di legge singoli per la ricostituzione di 73 Comuni. Ogni giorno poi la posta ci reca — con inesorabile stillicidio — nuovi disegni di legge per ricostituzione di

Comuni. Al Ministero pendono poi, più o meno in letargo (credo), numerose altre pratiche per ricostituzione di Comuni in via amministrativa. È presumibile che anche in avvenire molte altre domande di ricostituzione andranno fronteggiate: o dagli organi regionali, quando funzioneranno (come ha accennato ora il senatore Lussu); o intanto dallo Stato, e bisogna decidere se andranno fronteggiate dal potere legislativo o dall'Amministrazione. Questo è uno dei problemi che, in relazione a questa legge, dovremo risolvere in linea di regolamento di competenze.

In linea di merito, cominciamo anzitutto a domandarci: fece bene o fece male il fascismo a sopprimere tanti comunelli, alcuni dei quali (notiamo bene) avevano poche centinaia di abitanti? È oggi conveniente o no ricostituire quei comunelli? Secondo me, la risposta non può essere lineare perchè la questione è complessa.

Certo la natura ed il costo dei servizi che nei tempi moderni si chiedono ai Comuni portano a far ritenere antieconomica, di regola, la esistenza di piccoli Comuni: a far ritenere consigliabile il loro raggruppamento.

Però non si può procedere per astrattismi e per generalizzazioni: tanto più che il raggruppamento può anche ottenersi consorziano Comuni piccoli ai sensi degli articoli 156 e seguenti della legge comunale e provinciale, e tenendoli distinti; mentre d'altra parte la distinzione fra gli interessi di una frazione e quelli del resto del Comune può anche ottenersi mantenendo l'unità del Comune e separando la gestione delle rendite e spese di quella frazione, secondo l'articolo 37 della legge comunale provinciale.

Non ci si può neanche lasciar guidare solamente da considerazioni economiche. Bisogna anche far capo a dati umani e tener conto dei bisogni, dei desideri, della volontà delle popolazioni.

Nè bisogna dimenticare che in altri Paesi, per esempio in Francia ed in Svizzera, i Comuni sono molto più numerosi che in Italia. Vero è, però, che anche in Francia si afferma oggi che l'eccessivo frazionamento è dannoso. La Settimana sociale dei cattolici francesi, che si è recentemente tenuta a Nantes, ha auspicato: « quando i Comuni sono troppo piccoli,

una unificazione o federazione delle loro amministrazioni in vista di raggruppare in alcuni centri vitali tutti i servizi generali, di cui si ha bisogno (segretario di municipio, ben preparato; centri medici sociali, per esempio) e in modo particolare tutti i servizi agricoli (consigliere agricolo, per esempio) ».

In Italia l'opportunità di far rivivere Comuni anche piccoli — o consorziati con altri, o addirittura slegati ed assolutamente indipendenti fra loro — può spesso derivare da condizioni orografiche. Quando, nella nostra penisola, le montagne isolano, come spesso isolano, nuclei abitati, anche esigui, da altri centri; quando quei nuclei sono stati costituiti in Comuni autonomi per secoli e le popolazioni desiderano godere ancora di quella autonomia; quando sono disposte a sobbarcarsi ai maggiori oneri che ciò può comportare, pur di non dover percorrere tragitti lunghi e faticosi per chiedere un documento o per trattare una pratica, è ragionevole che il Comune piccolissimo, se fu soppresso, risorga, salvo vedere (ripeto) se consorziarlo con altri o no.

In linea generale, quindi, non credo si possa affermare nè che la soppressione di piccoli Comuni disposta dal fascismo fu un bene, nè che fu un male. Bisogna vedere, caso per caso, come giustamente sta dicendo (mi pare) l'amico Ceschi.

E caso per caso bisogna, di fronte a popolazioni di comunelli soppressi che vorrebbero ricostituirsi, vedere se la ricostituzione sia opportuna o no, accertando con accurata istruttoria se la ricostituzione venga chiesta per una fiammata di campanilismo e di passatismo, senza una profonda riflessione sull'effettiva possibilità e necessità di far davvero rivivere sanamente un Comune autonomo, nel qual caso la ricostituzione va negata; oppure se venga chiesta in relazione ad una reale possibilità e necessità di buon funzionamento di un Comune autonomo, nel qual caso va concessa.

Credo quindi, in linea generale, che ogni giudizio sulle soppressioni e ricostituzioni di piccoli Comuni vada dato, a ragion veduta, dopo vagliate accuratamente le circostanze specifiche proprie a ciascuna fattispecie.

A chi spetta vagliarle? Da chi conviene che siano vagliate? Torno alla questione di com-

petenza cui accennavo da principio. A chi spetta oggi decidere in tema di costituzione di Comuni nuovi, e quindi anche in tema di ricostituzione di Comuni soppressi?

L'articolo 33 della legge comunale e provinciale del 1934 dispose: « le borgate o frazioni di Comune che abbiano popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni ». Seguono norme sul distacco del capoluogo dalle frazioni e sul passaggio di una frazione da un Comune all'altro.

L'articolo 35 poi dispose: « le variazioni alla circoscrizione dei Comuni ... previste negli articoli precedenti, sono disposte con decreto reale, sentito in ogni caso il parere del podestà dei Comuni interessati, del rettorato provinciale e del Consiglio di Stato. Tutte le deliberazioni dei podestà relative a variazioni alla circoscrizione dei Comuni ... sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni. Qualsiasi contribuente ha facoltà di farvi opposizione nel termine di giorni venti dall'ultimo giorno di affissione. Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmessi, con motivato parere, al Ministro dell'interno ».

Queste norme erano assai ben fatte, salvo forse il limite dei 3.000 abitanti, viziato di astrattismo. Infatti, benchè questo limite fosse fissato fin dalla legge comunale e provinciale del 1865 — il limite era allora di 4.000 abitanti — più volte erano dovute intervenire leggi speciali per costituire Comuni al di sotto del limite.

Salvo questo dettaglio del limite di popolazione, le norme degli articoli 33 e seguenti della legge comunale e provinciale garantivano — e garantiscono tuttora, come spiegherò — assai bene, data la delicatezza delle questioni attinenti a questi cambiamenti nelle circoscrizioni comunali, una diligente istruttoria amministrativa, la possibilità di opposizioni ed un sag-

gio uso del potere discrezionale da cui dipendeva la decisione finale: potere discrezionale che veniva particolarmente subordinato al parere del supremo consesso amministrativo, il Consiglio di Stato, che ognuno sa quanto sia diligente e prudente nelle sue determinazioni.

Dopo la liberazione vennero a sostituirsi nelle attribuzioni previste dai succitati articoli della legge comunale e provinciale:

ai podestà, i consigli comunali, per l'articolo 10 della legge 7 gennaio 1946, n. 1, ed il testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

ai rettori, le deputazioni provinciali, per l'articolo 6 della legge 4 aprile 1944, n. 111.

Restò il Consiglio di Stato.

Vennero poi gli Statuti regionali e la nuova Costituzione.

Lo Statuto per la Sicilia, come accennava dianzi l'onorevole Lussu, attribuì nel suo articolo 15 alla Regione la « legislazione esclusiva » in materia di « circoscrizioni ... degli enti locali ». Così pure lo Statuto per la Sardegna, nel suo articolo 3, lo Statuto per il Trentino-Alto Adige, nel suo articolo 4, lo Statuto per la Valle d'Aosta, nel suo articolo 2, attribuirono alle rispettive Regioni il legiferare sulle circoscrizioni comunali. E non occorre ricordare, in relazione a questi Statuti, il loro valore di leggi costituzionali, e l'articolo 116 della Costituzione.

Neppure occorre ricordare che, per la nuova Costituzione, al re subentrò il Presidente della Repubblica, quale capo dello Stato.

Più utile è ricordare, benchè noto, che l'articolo 117 della Costituzione elencò, fra le materie su cui la Regione ha competenza legislativa nei limiti delle leggi dello Stato, le « circoscrizioni comunali ». E l'articolo 133 ripeté che con leggi regionali possono essere istituiti nuovi Comuni.

Conseguenze di tutte queste innovazioni susseguite alla liberazione?

Per la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige, la Valle d'Aosta è chiaro che, con l'entrata in funzione delle Regioni, ogni competenza passò alla Regione.

Ma pel resto d'Italia, dove le Regioni non sono ancora entrate in funzione, non è affatto da ritenere (secondo me) — com'è stato detto talora nei lavori attinenti all'esame di questa

legge che ora discutiamo — che in tema di circoscrizioni comunali ogni procedura amministrativa dovesse venir meno, perchè necessitava, o era bene, attendere l'entrata in funzione delle Regioni. Niente affatto.

Comincio col rilevare che, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione sono intervenuti decreti presidenziali che, a seguito della procedura amministrativa prevista dalla legge comunale e provinciale, tuttora vigente in questa materia, hanno costituito nuovi Comuni. Ci sono stati, per esempio, i decreti presidenziali 3 giugno 1949, n. 414; 8 luglio 1949, n. 538; 4 ottobre 1949, n. 847; che neppure hanno ricostituito Comuni soppressi dal fascismo, ma addirittura hanno costituito Comuni nuovi, con oltre tremila abitanti, ai sensi della legge comunale e provinciale, e precisamente: San Vincenzo, in provincia di Livorno; Vaiano, in provincia di Firenze; Santa Marinella, in provincia di Roma. Ho qui, sott'occhio, uno di questi decreti.

Ed ha fatto benissimo il potere amministrativo a promuovere questi decreti del Capo dello Stato. Non si può certo pensare che, poichè l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni certe materie — e l'articolo 133 non fa che una particolare applicazione dell'articolo 117, che resta fondamentale — lo Stato non possa più, su quelle materie, provvedere finchè non funzioneranno le Regioni.

C'è, anzitutto, la disposizione transitoria IX, che accorda tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione per l'adeguamento delle leggi statuali « alla competenza legislativa, attribuita alle Regioni ».

A parte questo, poi, sarebbe assurdo, in ogni caso, che, in attesa di un cambiamento di competenze, dovesse restar sospesa e paralizzata tutta l'attività pubblica relativa a certe materie. Si noti che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle leggi regionali di disporre non solamente sulle circoscrizioni comunali — sulle quali l'articolo 133 ripete che le Regioni provvedono con loro leggi — ma anche, per esempio, in materia di fiere e mercati, di beneficenza pubblica e assistenza sanitaria, di turismo e industria alberghiera, di agricoltura e foreste, di artigianato. E nessuno certo si è mai sognato che in tutte queste materie, finchè non ci saranno le Regioni, lo

Stato non possa provvedere o con leggi nuove o applicando in via amministrativa le leggi esistenti. Ora, allo stesso modo che in tema di fiere e mercati, di beneficenza e assistenza, di turismo, di agricoltura, di artigianato, continuano a funzionare, finchè non funzioneranno le Regioni, le leggi esistenti, nonchè gli organi e le procedure amministrative che quelle leggi prevedono, così è chiaro che, anche in tema di circoscrizioni comunali, continuano a funzionare, finchè non funzioneranno le Regioni, le leggi esistenti, nonchè gli organi e le procedure amministrative che quelle leggi prevedono, così come hanno funzionato nei casi di San Vincenzo, di Vaiano, di Santa Marinella.

Nessun dubbio, dunque, che le circoscrizioni comunali possono oggi venir modificate con le procedure amministrative previste dalla legge comunale e provinciale del 1934.

In questo senso è anche la dottrina. Il commentario alla nuova Costituzione diretto dal Calamandrei, parlando, nel secondo volume, delle Regioni, in una pregevole trattazione del Miele, scrive: « È ovvio ritenere che, fino a quando la Regione non abbia provveduto con proprie norme nelle materie di sua competenza, restano in vigore le leggi statali già esistenti ». E il primo volume dello stesso commentario, diretto dal Calamandrei, trattando della « efficacia abrogante delle norme della nuova Costituzione », spiega che concretezza ed immediata applicabilità sono i presupposti della forza abrogante della nuova Costituzione. Ne consegue che — fino a quando gli articoli 117 e 133 della Costituzione non saranno concretamente e immediatamente applicabili, esistendo le Regioni — resterà pienamente in vigore la legge comunale e provinciale del 1934. (*Interruzione del senatore Uberti*).

Il senatore Uberti dice che questa è un'assurdità. Gli rispondo a questo proposito, leggendo quanto mi scriveva un illustre amministrativista, il Lessona, che egli certamente avrà sentito rammentare, e che io interpellai quando in prima Commissione più fervevano le dispute su questo disegno di legge, e sul vigore o meno delle norme contenute nella legge comunale e provinciale sulle circoscrizioni comunali. Il Lessona mi scrisse: « che in base alla Costituzione la competenza legislativa sia senz'altro ripartita fra Stato e Re-

gione (per le materie per le quali a queste è attribuita la funzione legislativa), non è contestabile. È però altrettanto vero che l'attuazione della ripartizione è necessariamente condizionata all'esistenza delle Regioni e che pertanto, fino a quando le Regioni ... ».

PRESIDENTE. Fin quando ella citerà trattati, possiamo ascoltarli, ma non è opportuno che ella citi anche dei pareri.

BISORI. Cito giuristi illustri. Del resto il Presidente della prima Commissione, onorevole Merlin, ritenne opportuno fossero chiesti dei pareri; ed io ne chiesi uno. Ma seguiamo pure.

C'è un'altra considerazione da tener presente. Se fin dall'entrata in vigore della Costituzione i suoi articoli 117 e 133 avessero tolto allo Stato, riservandola alle Regioni, ogni potestà in tema di circoscrizioni comunali, avrebbero non solo tolto vigore alle leggi preesistenti, rendendo inattuabili le procedure amministrative che esse prevedevano; ma avrebbero anche reso incostituzionale per lo Stato l'emanar leggi nuove in materia di circoscrizioni comunali. Ne conseguirebbe che a questo disegno di legge non si potrebbe in alcun modo fare ingresso, comunque lo si congegnasse e lo si modificasse; ma neppure si potrebbe, né si sarebbe potuto, fare ingresso a leggende singole per costituzione o ricostituzione di Comuni singoli; e molte invece ne sono state emanate, come dirò.

UBERTI. Ciò non vuol dire; è stato un errore.

BISORI. Questa è una censura al Parlamento che le ha deliberate. Ma la verità non è questa, amico Uberti. La verità è che l'entrata in vigore della Costituzione non ha spogliato lo Stato di poteri amministrativi o legislativi in tema di circoscrizioni comunali. La verità è che fino a che non ci saranno le Regioni resteranno in piedi — anche sulle circoscrizioni comunali, come su ogni altra materia di futura competenza regionale — le leggi statali esistenti; e lo Stato potrà anche emanare leggi nuove.

È stato detto da qualcuno che, fin da ora, gli articoli 117 e 133 della Costituzione avrebbero efficacia *quoad formam*, in quanto dispongono che non con atti amministrativi, ma con leggi le Regioni disporranno in tema di cir-

coscrizioni comunali. Si dovrebbe quindi ritenere che anche lo Stato, fin da ora, dovrebbe non più con atti amministrativi, ma con leggi disporre in queste materie; e pertanto sarebbero, per questa ragione, abrogati gli articoli della legge comunale e provinciale che ammettevano, in queste materie, atti amministrativi: lo Stato sarebbe tuttora competente solo ad emanar leggi in tema di circoscrizione comunali.

Questa tesi secondo me non è affatto accettabile. A parte ogni disquisizione sul carattere degli atti regionali che sono qualificati come leggi negli articoli 117 e 133 della Costituzione, sta comunque, sostanzialmente, che ciò che la Costituzione vuole è che non più lo Stato, ma le Regioni modifichino le circoscrizioni comunali. Questo è l'essenziale nel sistema della Costituzione: ciò che preme alla Costituzione è l'organo che dovrà provvedere, non la forma dell'atto che un qualsiasi organo debba emanare. La questione della forma dell'atto che le Regioni dovranno emanare in questa materia — legge piuttosto che atto amministrativo — viene in considerazione, nella Costituzione, solo in rapporto al funzionamento interno delle Regioni quando ci saranno: non con semplici atti amministrativi (delegabili alle Provincie), ma con leggi (di competenza del Consiglio regionale) le Regioni dovranno disporre. Questo è il senso della norma secondo cui le Regioni dovranno provvedere con legge.

In altre parole la Costituzione pone in questa materia la competenza delle Regioni; e — quando essa sarà funzionante! Subordinatamente a questa ipotesi! — la Costituzione vuole che questa competenza si espliciti mediante emanazione non di atti amministrativi, ma di leggi regionali.

Elemento essenziale, insomma, e primario nel sistema della Costituzione è l'attribuzione all'organo Regione del potere su queste materie, Elemento secondario, subordinato e destinato ad entrare in moto solo quando le Regioni ci saranno, è il precetto relativo alle modalità con cui le Regioni, in queste materie, eserciteranno le loro funzioni. (*Interruzione del senatore Uberti*).

Fermo dunque — a mio parere, ed a parere generale (diciamo pure) salvo quello del sena-



tore Uberti e di pochi altri — che la legge comunale e provinciale è su queste materie ancora in vigore, è piuttosto da considerare, rispetto alla ricostituzione dei piccoli Comuni, che la legge comunale e provinciale non ammette, come ho detto, che siano costituiti (o ricostituiti) Comuni che abbiano meno di 3.000 abitanti. Invece moltissimi dei Comuni soppressi dal fascismo avevano, appunto, meno di 3.000 abitanti.

Ne deriva che, anche ammettendo il vigore della legge comunale e provinciale in tema di circoscrizioni comunali, quella legge è raramente applicabile in tema di ricostituzione di Comuni soppressi dal fascismo: per ricostituire ogni comunello soppresso avente meno di 3.000 abitanti bisogna procedere con una legge speciale. Di qui la pioggia dei progetti di leggi speciali per ricostituzione di Comuni soppressi dal fascismo: progetti tutti di iniziativa parlamentare, come è comprensibile.

Io non ho simpatia per le leggi speciali. La rivoluzione francese spazzò via i privilegi e fece trionfare il principio che la legge deve esser uguale per tutti. Verso quel principio bisogna, secondo me, normalmente orientarsi, in qualsiasi materia. Le leggi devono provvedere in via generale, con criteri di massima, e bisogna, dopo stabiliti quei criteri, attribuire al potere esecutivo il decidere discrezionalmente, caso per caso, secondo quei criteri. Con le leggi speciali, invece, il legislatore scende all'esame di casi singoli: ad un esame per cui non è destinato nè attrezzato, e finisce — perfino in casi pietosi, come quelli di certe pensioni — col creare un *jus singulare*, anomalo, che non si addice, mi pare, all'organicità, alla sobrietà e (diciamo pure) alla maestà che un sano sistema legislativo statale deve presentare.

Torniamo ai Comuni soppressi dal fascismo.

Da che il Parlamento cominciò a funzionare, 24 disegni di legge per ricostituzione di Comuni sono stati accolti e sono divenuti leggi; 23 di quei Comuni avevano meno di 3.000 abitanti, sicchè la leggina era indispensabile. Uno solo — il Comune di Campo Calabro (legge 5 gennaio 1950, n. 15) — aveva 3.093 abitanti e si sarebbe potuto provvedere in via amministrativa senza disturbare il Parlamento: probabilmente il Parlamento non si accorse dei 93 abitanti in più.

Ad un certo punto fu finalmente presentata una proposta di legge generale, quella che oggi discutiamo. Fu presentata per iniziativa del senatore Rosati, del compianto senatore Barreggi e del senatore Cemmi, ai quali va data lode di avere appunto impostato la questione della ricostituzione dei Comuni soppressi in via generale e non per casi singoli.

Col suo articolo 1 questa proposta avviava sanamente la questione sulla strada della legge comunale e provinciale vigente: si limitava a disporre che la ricostituzione ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge comunale e provinciale poteva, per i Comuni soppressi dal fascismo, avvenire anche quando la popolazione non raggiungesse i tremila abitanti, lasciando per tutto il resto invariato il sistema della legge comunale e provinciale.

Con l'articolo 2 la proposta Rosati moveva invece un passo che io reputo errato: toccando l'articolo 35 della legge comunale e provinciale, suggeriva che per queste ricostituzioni si facesse a meno di sentire il Consiglio di Stato: ciò — spiegavano i proponenti — « sia per accelerare il corso delle pratiche, sia per dare una prova pratica di... volontà di decentramento ». Su questo punto non sono mai stato d'accordo coi proponenti. Il parere del Consiglio di Stato è l'elemento che, al di sopra delle pressioni particolaristiche, su visione anche di eventuali opposizioni presentate secondo legge, più dà garanzie di giudizio obiettivo e approfondito.

Ci sono, è vero, all'inizio della procedura il parere del Consiglio comunale e quello della Deputazione provinciale; ma questi organi sono — consentitemi l'espressione — troppo periferici, troppo vicini alle piccole passioni, ai piccoli interessi che si agitano intorno alla ricostituzione dei piccoli Comuni. Occorre un giudizio superiore...

UBERTI. Non superiore, centralista burocratico.

BISORI. Prego il senatore Uberti di non interrompermi: sto dicendo quasi quello che dice lui. Occorre un giudizio superiore ai Consigli comunali e provinciali.

UBERTI. No, la volontà popolare prima del Consiglio di Stato.

BISORI. La Costituzione vuole che ci siano i Consigli regionali al di sopra dei Comuni e

delle Provincie. Oggi che i Consigli regionali non ci sono, ci vuole un organo al di sopra dei Consigli comunali e delle Deputazioni provinciali, come ci sarà quando ci saranno i Consigli regionali ed a questi — non ad organi comunali o provinciali, onorevole Uberti! — starà il decidere sulle circoscrizioni comunali. Oggi, in difetto di organi regionali, il dibattito che — al di sopra degli umori periferici — veramente assicura una discussione serena, diretta, approfondita sull'opportunità o meno di ricostituire un piccolo Comune è il dibattito che si svolge entro la Sezione consultiva del Consiglio di Stato che deve dare il parere. Ed è il parere positivo o negativo del Consiglio di Stato che fornisce al Governo — che deve sottoporre al Capo dello Stato il decreto di ricostituzione — l'elemento riassuntivo, panoramico, sicuro per la soluzione della questione.

È per queste ragioni che ho sempre osteggiato l'idea dei proponenti di fare a meno del Consiglio di Stato. Fare a meno del Consiglio di Stato, come dicevano i proponenti, per far più presto o per ribellarsi all'accentramento sarebbe come affrontare un'operazione chirurgica senza assoggettarsi al consulto di un clinico, per far più presto o per non inchinarsi all'accentramento urbano. Ora, quando si tratta di affrontare una questione così grave come quella concernente il sottoporsi o no ad un'operazione chirurgica, è sempre bene sentire un consulto superiore. E quando si tratta di una questione così delicata come quella concernente il far rinascere o no un gracile, fragile Comune con meno di tremila abitanti, il parere di un clinico superiore ci vuole.

E poi: dov'è la ragione di far tanto presto da prescindere — per correre più rapidamente — dal sentire il Consiglio di Stato? Non c'è nessuna ragione di correr troppo a far queste ricostituzioni. Son molti anni, ormai, che questi comunelli sono stati soppressi: qualche mese di più o di meno impiegato nella procedura per la loro ricostituzione non fa nè caldo nè freddo: nessuno va in rovina. E il tempo impiegato, invece, per assicurare alla pratica un ponderato parere del Consiglio di Stato è sempre bene.

Negli emendamenti, dunque, che io già molti mesi fa proposi e poi via via modificai per

trovare un accordo coi colleghi della prima Commissione — ed anche nel testo attuale che infine è stato concordato in seno alla Commissione — l'articolo 2 della proposta Rosati è stato depennato in modo che, per le ricostituzioni di piccoli comuni, non si deroghi alla necessità di sentire il Consiglio di Stato.

All'articolo 3 il disegno di legge Rosati proponeva che fosse stabilito un termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di ricostituzione, ferme quelle già presentate.

Neanche questa disposizione mi ha mai entusiasmato. Essa avrebbe fatto sì che, per non lasciar decorrere a vuoto i 120 giorni, molte popolazioni perplesse si sarebbero precipitate a chieder la ricostituzione del Comune, tanto per non perderne la possibilità. È meglio, secondo me, dar tempo al tempo: e lasciare che, attraverso il tempo, si filtrino le incertezze fra le propensioni favorevoli e quelle contrarie alla ricostituzione di un piccolo comune.

Ho perciò sempre approvato la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge Rosati, soppressione che già la Commissione nel suo primitivo testo aveva proposta. Ed anche nel testo concordato che viene ora sottoposto al Senato quell'articolo non c'è più.

Per la cronaca dirò che la Commissione aveva ad un certo punto — senza troppa convinzione di almeno uno dei relatori, il senatore Lepore, e con aperto dissenso da parte mia — adottato un testo che sottopose al Senato. Contro quel testo io insorsi coi miei primi emendamenti ed insorse il senatore Raffener con una relazione di minoranza. Quel testo è stato poi abbandonato dalla Commissione. Inutile quindi di parlarne.

Dirò solo — siccome il Senato lo ha ancora sott'occhio, e perchè sappia in sintesi le ragioni del mio dissenso e conosca gli elementi delle relative questioni — che quel testo aveva, secondo me, il torto di dettare, circa la ricostituzione di ciascun Comune, una precettistica — corrispondente *grosso modo* a quella della legge comunale e provinciale, salvo pel limite dei tremila abitanti — destinata ad un soggetto non bene identificato ma che, dalla relazione, sembrava fosse il legislatore stesso: si diceva, infatti, nella relazione (pag. 3) che alle ricostituzioni si sarebbe « provveduto con legge ». Errato era, secondo me, il voler che si proce-

desse a ciascuna ricostituzione « con legge »: ciò portava praticamente a far decidere le singole ricostituzioni dalle Commissioni legislative in sede deliberante, oberandole di lavoro minuto, non adeguato all'altezza dei loro compiti, obbligandole a svolgere indagini cui è molto più adatto il Consiglio di Stato. In materia di ricostituzione di Comuni è meglio, secondo me, che il potere legislativo stabilisca dei criteri-limite e che entro questi criteri agisca poi discrezionalmente, caso per caso, il potere esecutivo.

Ozioso era poi che, come proponeva la Commissione, il legislatore dettasse una precettistica generale a se stesso quando poi, nei singoli casi, restava libero di discostarsene, ricostituendo, per esempio, con una sua leggina un Comune che non aveva i requisiti voluti da quella precettistica.

Abbiamo, in Commissione, per vari mesi discusse ampiamente ed approfondite seriamente queste questioni ed altre che il disegno di legge presentava.

Fra l'altro alcuni senatori, e particolarmente il senatore Lepore, osservarono che — giacchè ci occupavamo della ricostituzione di Comuni ed eravamo tutti d'accordo per derogare, rispetto a questa ricostituzione, dal limite dei 3.000 abitanti — conveniva fare altrettanto per la costituzione di Comuni nuovi mai esistiti in passato: anche per questi, fu detto, conveniva sbarazzare il terreno parlamentare dai disegni di legge singoli e, soppresso il limite dei 3000 abitanti, affidare all'amministrazione l'apprezzare caso per caso se la costituzione di un Comune nuovo, anche con meno di 3000 abitanti, fosse opportuna o no.

Non fui alieno dall'aderire a questa idea del senatore Lepore: e questo sia per spirito conciliativo ed amichevole verso il collega, sia per mia personale opinione che l'idea era buona. Esistono, infatti, ormai molti disegni di legge per costituzione di Comuni nuovi sotto i 3000 abitanti, disegni nei quali imperversano le più svariate pressioni locali. Ed anche in passato — come ho accennato dianzi — ci furono leggi speciali che costituirono Comuni nuovi con popolazione inferiore al limite voluto dalla legge generale. Non si può, dunque, fingere di seguitare a credere che Comuni nuovi

sotto 3000 abitanti non possano assolutamente costituirsi.

D'altra parte anche per costituire Comuni nuovi, mai esistiti, con meno di 3000 abitanti è, secondo me, più idoneo all'istruttoria e alla decisione il potere esecutivo che il legislativo.

Stesi quindi un emendamento — che divenne il mio emendamento più avanzato — con cui addirittura modificavo organicamente le disposizioni della legge comunale e provinciale relative alle circoscrizioni comunali, senza distinguere fra Comuni soppressi e Comuni nuovi. Troverete questi emendamenti nello stampato n. 3 da principio. Con questo emendamento aggiornavo anche le disposizioni della legge comunale e provinciale in questa materia partendo dal concetto che, oggi, bisognerebbe, in tema di riforme alle circoscrizioni comunali, tener conto del parere degli elettori anzichè di quello dei contribuenti.

Ma questo mio emendamento così radicale trovò obiezioni e difficoltà.

Finimmo, *pro bono pacis*, col trovarci transazionalmente d'accordo sul nuovo testo che la Commissione ha sottoposto giorni fa al Senato e su cui oggi si discute

Le linee maestre di questo testo sono, in sostanza, quelle del mio primissimo emendamento, più moderato, e dell'originario progetto Rosati. Per la ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo si rende applicabile la legge comunale e provinciale, ancorchè quei Comuni avessero meno di tremila abitanti. Questo è il nucleo centrale della legge.

È stato aggiunto — per desiderio del senatore Bergmann, senza entusiasmo da parte di vari membri della Commissione e per mero spirito conciliativo — che, contrariamente a quanto esige la legge comunale e provinciale ed a quanto aveva fin qui sempre voluto la prima Commissione, la ricostruzione potrà avvenire anche se non sussistono le condizioni topografiche richieste dall'articolo 33 della legge comunale e provinciale: articolo che, come ho chiarito dianzi, ammette la costituzione in comune autonomo solo delle borgate o frazioni « che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del Comune al quale appartengono ». Non farò una critica a questo inciso desiderato dal senatore Bergmann, inciso che io stesso,

in Commissione, mi son piegato ad accettare, sia pure a malincuore. Dirò solo che, se qualcuno in Senato chiederà la votazione dell'articolo per parti separate e se in quella votazione l'inciso Bergmann non sarà approvato, io certo non me ne dorrò.

Se, viceversa, quell'inciso sarà comunque approvato, neppure me ne dorrò, perchè, anche in quel caso, credo che molto raramente il Ministero e il Consiglio di Stato consentiranno la ricostituzione di Comuni che non sieno in condizioni topografiche tali da presentare apprezzabili difficoltà di comunicazione rispetto al capoluogo.

Certo è che, se l'inciso Bergmann verrà approvato, l'unico requisito sostanziale che occorrerà perchè un comunello soppresso dal fascismo possa venir ricostituito — anche se avrà meno di 3000 abitanti, anche se avrà comode comunicazioni col capoluogo — sarà la sufficienza finanziaria. Occorrerà e basterà, dunque, per aversi la ricostituzione, che il Comune abbia, secondo l'articolo 33 della legge comunale e provinciale, « mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici esercizi »: per provvedervi, aggiungo, in maniera consorziata, perchè l'articolo 156 della legge comunale e provinciale prevede la possibilità di consorzi. Ogni qualvolta ci sia la sufficienza finanziaria, anche realizzabile mediante consorzio, gli abitanti di un comunello soppresso potranno mettere in moto la procedura amministrativa per farlo ricostituire: ed avranno davanti a sè — soli scogli da affrontare — i requisiti formali occorrenti perchè la procedura si svolga: 1) numero e qualità dei richiedenti la ricostituzione del Comune; 2) pareri dei Consigli comunali interessati, delle Deputazioni provinciali, del Consiglio di Stato.

Un altro particolare su cui desidero richiamare l'attenzione del Senato è proprio quello concernente il numero e la qualità dei richiedenti la ricostituzione.

L'articolo 33 della legge comunale e provinciale esige, come ho detto, che la domanda di costituzione in comune autonomo di borgate o frazioni sia presentata « da un numero di cittadini che rappresentino » (io avrei detto costituiscono) « la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni ».

Il senatore Rosati nella sua proposta lasciava inalterato questo elemento.

Io — fin da un mio emendamento, che è nello stampato n. 2 — accennai che, oggi, mi parrebbe opportuno tener conto non solo dei contribuenti, ma anche degli elettori.

Andai poi, nello stampato n. 3, alla soluzione radicale di cui ho parlato prima, nella quale parlavo solamente di elettori e non più affatto di contribuenti: e questo per qualsiasi modifica alle circoscrizioni comunali. Ma questa soluzione non ebbe fortuna, come ho narrato. La Commissione, nel testo concordato, ha finito col fermarsi al criterio del mio emendamento contenuto nello stampato n. 2: teniamo conto, cioè, non solo dei contribuenti, ma anche degli elettori.

FANTONI. Abbiamo escluso il criterio dei contribuenti e ci siamo limitati solamente agli elettori: questa è stata la decisione della Commissione!

BISORI. Il testo concordato di cui io parlo, e che è stampato da vari giorni, risulta dal deliberato della Commissione nella seduta del 5 ottobre; e risulta anche, credo, dal verbale di quella seduta, quale è stato approvato nella riunione di stamani della Commissione. Quel testo ammette la ricostituzione di Comuni soppressi quando coloro che la chiedono — « oltre a presentare i requisiti » di cui all'articolo 33 della legge comunale e provinciale, cioè a rappresentare la maggioranza dei contribuenti, ecc. — « comprendano almeno tre quinti degli elettori ». Questo è scritto in quel testo: sarà bene o sarà male; ma quello è il testo su cui noi abbiamo concordato e votato. Ricordatevi poi che proprio io avevo proposto una soluzione più radicale, che non è stata accolta. Comunque non venite a dire che quello non è il testo della Commissione. Quel testo, oltre tutto, sarà facilmente modificabile dal Senato mediante votazione per parti separate (come ho già detto a proposito di un altro dettaglio) e disapprovazione degli incisi non graditi, come quello sui contribuenti: sopprimere quell'inciso significherebbe — anche in via di interpretazione — che si farà a meno dei requisiti di cui all'articolo 33, requisiti che concernono esclusivamente la qualità di contribuenti.

Però, badate, la questione ha scarso rilievo pratico. In piccole borgate o frazioni — parti-

colarmente di montagna, dove la proprietà è frazionata — quando si arriva a raccogliere le firme di 60 elettori su 100, si raggiungono praticamente le firme di 51 contribuenti su 100.

Sotto un certo aspetto, anzi, sarebbe forse opportuno lasciare il testo così come è. Bisogna andar cauti con queste ricostituzioni! E può essere utile valutare sia il parere degli elettori sia quello dei contribuenti i quali, finiranno per sopportare le maggiori spese che la ricostituzione del Comune comporterà. Quando tutti sono d'accordo per far rinascere il Comune, si potrà vedere se sia veramente il caso di farlo rinascere. Ma quando, già in partenza, vi fosse invece disaccordo fra elettori e contribuenti, potrebbe anche essere il caso di non dare assolutamente corso alla pratica tendente a far rinascere il Comune.

Comunque, io sono remissivo: nessuna difficoltà da parte mia a togliere dall'articolo lo inciso che riguarda i contribuenti. Penserà poi l'Amministrazione nel provveder sulle ricostituzioni, ad andar guardinga quando i contribuenti siano in disaccordo con gli elettori.

Articolo 2 del testo della Commissione: lo ha letto dianzi il Presidente: « La presente legge non ha efficacia per i territori di cui nello articolo 116 della Costituzione e cesserà, negli altri territori, di aver vigore quando entreranno in funzione gli organi competenti secondo gli articoli 117 e 133 della Costituzione ».

È, in realtà, un articolo superfluo. La Commissione lo ha messo nel suo testo *ad abundantiam*, contro il parere dell'onorevole Raffeiner, e solo per tranquillizzare il senatore Bergmann (mi pare). È superfluo perchè nelle Regioni a statuto speciale già vigono norme che riservano agli organi regionali il legiferare in tema di circoscrizioni comunali. Anche, dunque, se questo articolo 2 non ci fosse, sarebbe indubitabile che lo Stato non può, in tema di circoscrizioni comunali, dettar leggi applicabili a quelle Regioni: e sarebbe perciò chiaro che questa legge si riferisce al resto d'Italia.

Quanto poi al resto d'Italia e alle Regioni che vi sorgeranno è praticamente inutile dire che, quando i loro organi funzioneranno, questa legge — come le generali norme della legge comunale e provinciale sulle circoscrizioni comunali — resterà, allora, teoricamente in piedi

finchè la Repubblica non provveda all'adeguamento voluto dalla disposizione transitoria IX della Costituzione. Ma, praticamente, una volta entrati in funzione gli organi regionali, l'Amministrazione si guarderà bene dall'esercitare, *in articulo mortis*, poteri per cui ormai già funzioneranno altri organi destinati a subentrarli.

Se però, per tranquillizzare alcuni di noi — che rispetto alle Regioni sono come amatori (o fidanzati) gelosissimi, ombrosissimi — vogliamo esplicitamente dire che questa legge cesserà di aver vigore quando entreranno in funzione gli organi regionali, diciamolo pure.

Onorevoli colleghi, riepiloghiamo.

Non credo aver abusato della vostra pazienza: in questioni molto complesse e delicate, come quelle che questo progetto di legge solleva, sono stato, mi sembra, abbastanza conciso.

Mi lusingo di aver dimostrato che lo Stato, secondo la Costituzione, è tuttora competente a provvedere in tema di circoscrizioni comunali, salvo nelle Regioni a statuto speciale.

Può provvedere attraverso l'azione del potere legislativo, mediante leggi generali — come questa — oppure mediante leggi particolari, che io depreco, come le moltissime che vengono avanti le Commissioni legislative.

Può provvedere attraverso l'azione del potere esecutivo, in base alla legge comunale e provinciale che, in tema di circoscrizioni comunali, è tuttora pienamente in vigore; ed anche in base alle modifiche che potremo apportarvi con questa legge, allargando la competenza dell'esecutivo in modo da comprendervi anche la ricostituzione di Comuni con meno di 3000 abitanti.

Mi son domandato se, in materia di ricostituzione (e di costituzione) di Comuni singoli è preferibile che agisca il potere legislativo o il potere esecutivo. Spero avervi convinto esser meglio che il potere legislativo fissi dei criteri-limite, come quelli che son fissati nella legge comunale e provinciale e che con questa legge potremo allargare nei Comuni soppressi dal fascismo; e che, entro quei limiti, decida poi discrezionalmente, caso per caso, l'Amministrazione, il potere esecutivo.

Ho anche accennato essere bene che, nell'Amministrazione, sia particolarmente il Consiglio di Stato a studiare se convenga o no ricostitu-

re un Comune soppresso dal fascismo, quando gli interessati chiedano tale ricostituzione.

Confido, per tutte queste ragioni, che il testo concordato in Commissione venga da voi approvato, o così com'è, o con lievi modifiche di cui mi son limitato ad accennare via via la possibilità.

Non mi parrebbe opportuno respingere questo testo, e respingere nella sostanza il progetto Rosati, come alcuni vorrebbero, per aspettare che su qualsiasi modifica alle circoscrizioni comunali decida la Regione, quando ci sarà. Ciò vorrebbe dire, intanto, lasciare ancora aperto il varco all'inondazione dei progetti di legge speciali per la ricostituzione di Comuni singoli, inondazione che purtroppo è già in atto.

D'altra parte modificare troppo profondamente il testo concordato, a fatica, in Commissione vorrebbe forse dire affrontare un po' superficialmente le delicate questioni che la prima Commissione ha approfondito con un travaglio di mesi.

Io spero, onorevoli colleghi, che il testo della Commissione verrà, in massima, da voi approvato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Rimane allora solo il testo 3-bis della Commissione senza emendamenti.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Che si sopprima l'emendamento principale Bisori sta bene, ma si deve lasciare la relazione al progetto di legge e il nuovo testo concordato con la Commissione. Non vorrei che scomparisse la relazione col primo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Lepore, scompaiono soltanto gli emendamenti che sono stati tutti ritirati.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Onorevole Presidente, se fosse possibile riterrei opportuno che la prosecuzione di questo disegno di legge non avvenisse oltre giovedì prossimo, perchè so che in quel giorno molti disegni di legge in tema di circoscrizioni comunali saranno all'ordine del giorno della 1<sup>a</sup> Commissione, e sarà bene che questa, nel deliberare, abbia presenti le decisioni cui il Senato perverrà in relazione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Suppongo che la 1<sup>a</sup> Commissione, sapendo che il Senato discute il disegno di legge sulla ricostituzione dei Comuni soppressi in regime fascista, potrà considerare la opportunità di rinviare la decisione sugli altri disegni di legge.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali serie difficoltà hanno impedito e impediscono ancora, malgrado le vibranti proteste della categoria e le numerose istanze delle organizzazioni sindacali, di sanare la grave ingiustizia sociale legiferata dal fascismo in data 3 dicembre 1923, n. 3134, con la quale sono stati esclusi dall'obbligo della assicurazione contro la invalidità e vecchiaia « i mezzadri e gli affittuari che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende », obbligo che invece era già sancito dalla legge del 21 aprile 1919, n. 603, la quale permetteva a detti lavoratori di raggiungere la vecchiaia con una certa tranquillità perchè sicuri di ottenere una pensione, sia anche in misura minima.

Desidero conoscere, in particolare, se la esclusione legiferata dal fascismo, dall'obbligo della assicurazione contro la invalidità e vecchiaia, di una così larga e benemerita categoria di lavoratori che, per ottenerla sostenne dure lotte prima del 1919, non sia in contrasto con i principi sociali e previdenziali ormai acquisiti dalla coscienza della classe lavoratrice italiana e se il permanere della validità di una tanto iniqua norma legislativa sancita in epoca ormai condannata e superata dalla coscienza della collettività, non costituisca, oltre che un lato negativo ed anacronistico del nostro sistema previdenziale, anche e soprattutto una offesa alla dignità di questa categoria di lavoratori sensibilmente danneggiati nel loro diritto.

1948-50 - DX SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1950

Desidero inoltre conoscere se non sia politicamente e socialmente opportuno, anche per evitare future legittime agitazioni della categoria, promuovere i necessari urgenti provvedimenti atti a ripristinare la legittima posizione dei « mezzadri e affittuari che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende », includendoli tra le categorie per le quali è previsto l'obbligo della assicurazione contro la invalidità e vecchiaia, riaffermando così un diritto che fu già riconosciuto 40 anni or sono e che solamente un regime dittatoriale insensibile alla libertà democratica ha potuto sopprimere.

In attesa che ciò sia fatto, desidero conoscere se non si ritiene opportuno dare immediata disposizione perchè ai mezzadri e affittuari che a suo tempo versarono i contributi per effetto della legge citata e che sono attualmente in diritto di liquidare la pensione, venga concesso anche l'assegno straordinario di contingenza e supplementare e ciò per evitare di liquidare loro, così come viene fatto attualmente, una pensione mensile di lire 15 al mese (1382).

BOSI.

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza che, per la quasi totalità dei terreni rappresentati da particelle catastali e sezionali o denominazioni equivalenti, siti in territori comunali in parte ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, gli interessati non hanno ottenuto dal 1 gennaio 1948 la esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12 del 7 gennaio 1947, per le difficoltà riscontrate nel procurare la documentazione presso gli uffici distrettuali competenti da parte degli interessati o da parte dei Comuni, questi ultimi tenuti, anche per legge, a richiedere, globalmente per essi, la esenzione.

Se sono, altresì, a conoscenza che, in gran parte dei casi, gli stessi Comuni non si sono avvalsi della facoltà concessa loro dalla legge e che, in ogni caso, tali situazioni hanno prodotto un grave danno economico particolarmente ai piccoli e medi proprietari.

In caso affermativo interrogo per conoscere se non ritengano giusto ed opportuno perchè la legge trovi piena applicazione anche per tutti coloro che posseggono i terreni in territorio comunale a cavallo di detta altitudine, disponendo perchè la esenzione dalla imposta fondiaria e da quella del reddito agrario, per le particelle catastali o sezionali o denominazioni equivalenti che si trovino in parte alla predetta altitudine, o perchè sia provveduto di ufficio dalla Amministrazione finanziaria, così come viene praticato per i terreni situati in Comuni con la totalità del territorio sito ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, oppure che siano invitati i Comuni a richiedere essi stessi globalmente la esenzione per gli interessati. (1383).

BOSI.

Al Ministro del tesoro: premesso che il Ministro dei lavori pubblici ha inoltrato al Ministero del tesoro — Ragioneria generale — per il benessere, una proposta tendente a consentire ai guardiani idraulici — fino ad oggi inquadrati come incaricati stabili di pubblici servizi — la qualifica di impiegati dello Stato nel ruolo di personale subalterno, si chiede: a) a quale punto si trovi ora la pratica presso codesto Ministero; b) se non si ritenga equo prendere in favorevole considerazione la proposta, tenendo anche conto del fatto che l'analoga categoria dei cantonieri stradali ebbe già ad ottenere il riconoscimento, ora chiesto dai guardiani idraulici, con decreto 7 aprile 1948 del Capo provvisorio dello Stato (1384).

TOMÈ.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i criteri in base a cui viene praticata l'assistenza pubblica: e ciò in relazione a frequenti denunce apparse sulla stampa circa il trattamento differenziato che sarebbe usato a cittadini aventi gli stessi titoli all'assistenza; ad alcuni dei quali tale assistenza viene sospesa pur persistendo gli estremi della legge, mentre ad altri viene continuata pur quando sono cessate le richieste condizioni (1385).

GRISOLIA.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga improntato a giustizia estendere il godimento degli assegni familiari stabiliti dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, ai dipendenti della Croce rossa italiana, il cui stipendio unito ad altre indennità non supera le 12 mila lire mensili, come accade nella sezione del suddetto ente di Reggio Calabria.

Ciò per evitare una stridente sperequazione di trattamento economico tra questi dipendenti e quelli di altri enti consimili.

L'interrogante fa rilevare che la Croce rossa italiana, ente di diritto pubblico, vive di contributi volontari, di sussidi dello Stato, per cui non è in condizioni di potere corrispondere — per vasta mole di impegni — un migliore trattamento ai propri dipendenti (1386).

MUSOLINO.

Al Ministro dell'interno e del tesoro: a) per conoscere se sia esatto che uno schema di progetto di legge, che non apporta oneri a carico del bilancio dello Stato, recante indilazionabili, per quanto modesti miglioramenti alle pensioni dei dipendenti degli Enti locali iscritti alle Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza ed a' Monti pensioni autonomi, elaborato da molti mesi da una Commissione ministeriale di studio all'uopo costituita, non è stato finora ai fini di una sollecita traduzione in legge dello Stato preso in considerazione dagli organi del Governo e rischia di rimanere ancora per molto tempo nello stato di schema; b) per conoscere ancora se, equiparandosi nella materia di adeguamento delle pensioni, come giustizia vuole, la condizione dei dipendenti degli Enti locali con quella dei dipendenti statali, per i quali è stato fino all'agosto u. s. approntato un disegno di legge per il miglioramento delle loro pensioni (atti parlamentari del Senato, stampato n. 1228) — provvedimento che trovasi in stato di avanzato esame innanzi al Senato — non ritengono doveroso sottoporre subito alla discussione del Parlamento, promovendone l'approvazione con la procedura d'urgenza, opportune proposte per la concessione di giusti e congrui miglioramenti delle misere pensioni, in godimento

e da conferirsi, riguardante le menzionate categorie di personale, il quale, dopo avere dedicato con alto senso del dovere tutta una intera esistenza a servizio delle pubbliche amministrazioni locali, cessato dal servizio attivo, nella generalità, è costretto a concurre gli ultimi giorni della vita in uno stato di dolorosa povertà e di mortificante bisogno (1387).

FASQUINI.

PRESIDENTE. Domani, due sedute pubbliche, la prima alle ore 10, la seconda alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. CASO. — Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta) (402).

2. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

3. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

4. Istituzione dell'Ordine cavaliere « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

5. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).



1948-50 - DX SEDUTA

DISCUSSIONI

12 OTTOBRE 1950

6. Ordinamento e attribuzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordi-

namento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti